

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 maggio 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 138. Sentenza 11-16 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Occupazione - Misure legislative a sostegno dell'occupazione - Erogazione di contributi a particolari categorie di imprese, per il consolidamento dei debiti a breve termine, per il tramite della società finanziaria regionale (F.I.R.A.) e compenso a quest'ultima per l'attività di erogazione - Lamentato contrasto con i principi di certezza della spesa pubblica, e della sua copertura, nonché con quello di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta nuova legge regionale in materia - Incompatibilità della stessa legge con quella impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1997.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 127, quarto comma

Pag. 13

N. 139. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Applicazione a tutte le sezioni regionali delle disposizioni di legge concernenti la Sezione giurisdizionale per la Sardegna - Asserita illegittimità per ragioni identiche a quelle della dichiarata incostituzionalità dell'art. 5 del d.P.R. n. 240 del 1982 - Motivazione *ob relationem* sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione e carente indicazione dei parametri costituzionali - Manifesta inammissibilità.

- Legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 5; [legge 14 gennaio 1994, n. 19, *recte*:] d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, comma 3.

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Funzioni del Procuratore generale - Asserita violazione dell'autonomia regionale - Difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge 14 gennaio 1994, n. 19, *recte*:] D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 2, comma 2; d.l. [27, *recte*:] 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), art. 1, comma 3-*bis*.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125.

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Sentenze emesse dalle Sezioni regionali - Appello alle Sezioni centrali - Difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge 14 gennaio 1994, n. 19, *recte*:] D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
- Costituzione, artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma.

Corte dei conti - Personale amministrativo - Dotazioni organiche - Rideterminazione - Carenza di forza di legge nell'atto denunciato - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997.
- Costituzione, artt. 134, 70, 81, [terzo, *recte*:] quarto comma, e 97

» 15

N. 140. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Insindacabilità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento, per le dichiarazioni rese da questi nell'ambito di un'inchiesta del Ministero di grazia e giustizia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 dicembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

Pag. 18

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Irrituale trasmissione degli atti del procedimento penale a carico del parlamentare, disposta dal tribunale ricorrente - Conseguente restituzione allo stesso tribunale.

N. 141. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Insindacabilità parlamentare - Giudizio civile per affermazioni di un componente del Parlamento asseritamente diffamatorie nei confronti di un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, contenute in un articolo e in un comunicato stampa - Deliberazione di insindacabilità dell'Assemblea di appartenenza - Ricorso del Giudice unico del Tribunale civile di Savona per conflitto tra poteri nei confronti del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Requisiti soggettivi e oggettivi - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 21 aprile 1999.
- Costituzione, art. 68; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

» 20

N. 142. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Istruzione universitaria - Accessi - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di limitare gli accessi a taluni corsi universitari - Prospettata violazione del principio della riserva relativa di legge, in assenza di precetti idonei a indirizzare la normazione secondaria, e del principio di tutela del diritto allo studio - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34

» 22

N. 143. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Reati connessi con il versamento di contributi previdenziali e assistenziali - Facoltà di regolarizzare le posizioni debitorie, con conseguente estinzione dei reati - Condizione del pagamento rateale delle somme dovute alle scadenze previste - Omessa previsione della sospensione del processo penale (dei provvedimenti di merito) fino all'integrale pagamento delle somme - Lamentata irragionevolezza con ingiustificata disparità di trattamento dei debitori non abbienti, i quali devono avvalersi del pagamento rateale anziché di quello in un'unica soluzione - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140).
- Costituzione, art. 3

Pag. 25

N. 144. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo civile - Controversie in materia di lavoro - Disciplina - Proponibilità delle domande giudiziali subordinata al decorso del termine per espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione - Ritenuta trasformazione di una condizione di procedibilità in una di proponibilità - Ricorsi di giudici unici del lavoro del Tribunale di Brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione a tale disciplina - Asserita limitazione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, con violazione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, del principio di ragionevolezza, di quelli di eguaglianza e di buon andamento ed infine dei limiti fissati dalla legge delega alla funzione legislativa delegata del Governo - Richiesta di autorimessione, previa sospensione del giudizio di ammissibilità del conflitto, di questione di legittimità costituzionale della stessa normativa - Delibazione preliminare di ammissibilità dei ricorsi - Insussistenza, sotto ogni profilo, della materia di un conflitto - Inammissibilità del conflitto.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 69, comma 3, come modificato dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387; cod. proc. civ., art. 412-bis, terzo comma, come modificato dall'art. 19, comma 9, del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77, primo comma, 97, e 111 (nel nuovo testo, ex legge cost. 23 novembre 1999, n. 2); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

Giudizio per conflitto tra poteri dello stato - Legittimazione attiva - Legittimazione a ricorrere di organi giurisdizionali, avverso una disciplina processuale - Presupposto.

» 27

N. 145. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennizzo - Trasferimento della proprietà di beni immobili della Società esercizi aeroportuali (SEA) all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAVTAG) - Omessa previsione di indennizzo - Difetto di rilevanza della questione, ai fini della decisione sulle domande proposte nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 18, secondo comma.
- Costituzione, art. 42, terzo comma

» 30

N. 146. Ordinanza 11-16 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Competenza per territorio - Procedimento di reclamo avverso provvedimenti pretorili di reiezione di ricorsi di cittadini stranieri contro decreti d'espulsione - Competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato - Prospettata diversità di trattamento in danno di soggetti residenti in località diverse da quella in cui ha sede l'Avvocatura erariale, con incidenza sul diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 33

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 255. Ordinanza del tribunale di Treviso del 14 marzo 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 » 37

N. 256. Ordinanza del tribunale di Treviso del 14 marzo 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 » 38

N. 257. Ordinanza del tribunale di Roma del 7 marzo 1999.

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Esperibilità avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali.

- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 39

N. 258. Ordinanza della Corte di assise di Agrigento del 20 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo - Facoltà di chiedere, sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, tale rito prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, e combinato disposto degli artt. 56 e 30 legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3

Pag. 41

N. 259. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 20 gennaio 2000.

Industria e commercio - Regione Puglia - Nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Previsione, con legge regionale, dell'archiviazione delle domande di autorizzazione già presentate ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 - Contrasto con l'art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 che prevede l'obbligo di esame e decisione entro centotanta giorni dalle domande presentate entro la predetta data del 16 gennaio 1998 - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. e di libertà d'iniziativa economica privata - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi.

- Legge Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 41, 97 e 117

» 45

N. 260. Ordinanza del tribunale di Genova del 7 gennaio 2000.

Reato in genere - Pene accessorie - Cancellazione dal registro degli esercenti attività commerciali delle persone condannate per determinati reati - Previsione che la sospensione condizionale della pena non valga ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ad analoghe norme concernenti sanzioni automatiche dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenze della Corte costituzionale - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 297/1993 e 226/1997.

- Cod. pen., art. 166 (modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19), in combinato disposto con l'art. 2, n. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
- Costituzione, artt. 3 e 35

» 48

N. 261. Ordinanza del tribunale di Bologna del 17 marzo 2000.

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecutività del titolo da parte del giudice del merito (nella specie: sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo da parte del giudice dell'opposizione) - Effetti nel processo esecutivo già iniziato - Potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione della procedura, o comunque la perdita di efficacia *ex tunc* del pignoramento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento fra posizioni debitorie parimenti meritevoli di tutela - Violazione del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., artt. 649, 630 e 623.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 51

- N. 262. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 20 gennaio 2000.

Processo penale - Udienza preliminare - Modificazione dell'imputazione - Inserimento nel verbale di udienza della contestazione modificata e notificazioni del verbale per estratto all'imputato contumace - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di modifica dell'imputazione nell'udienza dibattimentale (art. 520 cod. proc. pen.) - Irragionevolezza - Lesione del principio dell'effettività del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 423.

- Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 56

- N. 263. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Processo penale - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale - Reato di peculato militare - Attribuzione al tribunale militare in composizione collegiale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di peculato comune.

- Cod. proc. pen., art. 33-bis, comma 1, lett. b), sostituito dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

- Costituzione, art. 3 » 58

- N. 264. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).

- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma » 61

- N. 265. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).

- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma » 65

- N. 266. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

Pag. 66

- N. 267. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

» 66

- N. 268. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

» 67

- N. 269. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

» 68

- N. 270. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

Pag. 68

- N. 271. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

» 69

- N. 272. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova del 13 gennaio 2000.

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma

» 70

- N. 273. Ordinanza del tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco del 29 novembre 1999.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa del contribuente - Opposizione da parte di terzo estraneo al nucleo familiare - Imponibilità, nel caso in cui i beni pignorati abbiano formato oggetto di precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore - Irragionevole discriminazione rispetto ai familiari di quest'ultimo (ai quali, nello stesso caso, l'opposizione sarebbe consentita) - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con la garanzia della proprietà privata.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42

» 70

N. 274. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania del 1° dicembre 1999.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76

Pag. 72

N. 275. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania del 1° dicembre 1999.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76

» 78

N. 276. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania del 1° dicembre 1999.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76

» 79

N. 277. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania del 1° dicembre 1999.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76

Pag. 80

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 138

Sentenza 11-16 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Occupazione - Misure legislative a sostegno dell'occupazione - Erogazione di contributi a particolari categorie di imprese, per il consolidamento dei debiti a breve termine, per il tramite della società finanziaria regionale (FI.R.A.) e compenso a quest'ultima per l'attività di erogazione - Lamentato contrasto con i principi di certezza della spesa pubblica, e della sua copertura, nonché con quello di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta nuova legge regionale in materia - Incompatibilità della stessa legge con quella impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1997.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 127, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1997, recante «Modifiche all'art. 16 comma 2 della L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 novembre 1997, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso dell'11 novembre 1997, regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997, recante «Modifiche all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione», riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio da parte del Governo, il 21 ottobre 1997.

Il ricorrente censura, in particolare, l'art. 1 che, nel sostituire la disciplina già contenuta nel secondo comma dell'art. 16 della citata legge regionale n. 84 del 1996, ha stabilito che i contributi «in conto interesse» previsti e disciplinati, in favore di particolari categorie di imprese, dagli artt. 13 e seguenti della normativa che si intende modificare, siano «erogati» dalla Regione Abruzzo, di volta in volta, alla FI.R.A. (Finanziaria Regionale Abruz-

zese) S.p.a., su richiesta di quest'ultima, per essere poi «versati» ai beneficiari. E ciò dietro un compenso a favore della stessa F.I.R.A., «per la gestione delle operazioni», pari agli interessi che matureranno nel periodo fra la data delle erogazioni delle somme alla menzionata Società finanziaria e quella del pagamento ai beneficiari.

2. — Il ricorso, nell'osservare che il predetto compenso è «ancorato a due parametri mobili, il secondo dei quali dipendente soprattutto dal “buon volere” del soggetto finanziatore», denuncia la violazione di almeno tre principi costituzionali: il principio di certezza e predeterminazione della spesa pubblica; il principio di copertura di cui all'art. 81 ed il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Il principio costituzionale di buon andamento risulterebbe — ad avviso del ricorrente — «seriamente vulnerato da una norma che attribuisce ad un (non necessario) intermediario fra Amministrazione erogatrice e soggetto beneficiario un compenso tanto maggiore quanto maggiore è il ritardo con cui l'intermediario adempie i propri obblighi».

Si lamenta, al tempo stesso, il mancato coordinamento della censurata norma, mirante a configurare la F.I.R.A. come unica intermediaria *ex lege* con il testo della legge regionale che si intende modificare, ed, in particolare, con gli artt. 13, 14 e 15 che prevedono una pluralità di soggetti finanziatori.

3. — All'udienza pubblica del 22 febbraio, l'Avvocatura dello Stato, in riferimento all'avvenuta entrata in vigore, nelle more del giudizio, della legge regionale del 28 dicembre 1998, n. 164 (Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 1996 n. 84), ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997 (Modifiche all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84 del 1996 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione) e riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, in data 21 ottobre 1997.

Il censurato provvedimento si compone di due disposizioni: l'art. 1, volto ad affidare alla F.I.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.a. l'attività di erogazione dei contributi in conto interesse previsti e disciplinati dagli artt. 13 e seguenti della precedente legge regionale n. 84 del 1996, per il consolidamento dei debiti a breve termine di particolari categorie di imprese localizzate nella Regione; l'art. 2 contenente la dichiarazione d'urgenza del provvedimento stesso.

Ci si duole, in particolare, che l'art. 1, modificando l'art. 16, comma 2, della precedente legge regionale n. 84 del 1996, preveda che tali contributi siano versati dalla Regione Abruzzo, di volta in volta, alla F.I.R.A., su sua richiesta, per essere poi erogati ai beneficiari, contemplandosi per detta attività di erogazione un compenso, a favore della F.I.R.A. medesima, pari agli interessi maturati sulle anticipazioni effettuate dalla Regione.

Secondo il ricorso, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con «almeno tre principi costituzionali», e cioè quello della certezza e predeterminazione della spesa pubblica, quello della copertura di cui all'art. 81 e quello del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

2. — Tanto premesso sulle questioni portate all'esame di questa Corte, occorre rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta la legge regionale 28 dicembre 1998, n. 164, dichiarata urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 3 della medesima, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (avvenuta il 29 dicembre 1998). L'art. 2 di quest'ultima, nel ridisciplinare parzialmente la materia già oggetto della legge n. 84 del 1996, ha sostituito le disposizioni del titolo III, fra le quali è ricompreso l'art. 16. Tale articolo, così come riformulato, prevede che la F.I.R.A. gestisca il fondo relativo al consolidamento dei debiti a breve delle imprese con propria contabilità separata; che gli interessi maturati vadano ad incrementare il fondo medesimo e che alla predetta Finanziaria spetti, per le spese di funzionamento necessarie all'erogazione dei suddetti contributi, un compenso pari a 200 milioni di lire.

Inoltre, il medesimo art. 2 della legge n. 164 del 1998 ha introdotto una disposizione transitoria (art. 16-bis) concernente l'erogazione dei contributi già concessi ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84.

Poiché la nuova disciplina risulta incompatibile con quella impugnata, è da ritenere che la legge regionale più recente abbia sostituito quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non potendosi ammettere la contemporanea esistenza nell'ordinamento di plurime e contraddittorie manifestazioni di volontà del legislatore regionale.

In siffatta situazione, è d'uopo, pertanto, concludere, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e come del resto lo stesso ricorrente non ha mancato di osservare in udienza, che sia venuta meno la materia del giudizio sulla legge regionale impugnata, della quale resta impedita, ovviamente, la promulgazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata l'11 giugno 1997 e riapprovata, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, il 21 ottobre 1997, recante «Modifiche all'art. 16, comma 2 L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione», proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0459

N. 139

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Applicazione a tutte le sezioni regionali delle disposizioni di legge concernenti la Sezione giurisdizionale per la Sardegna - Asserita illegittimità per ragioni identiche a quelle della dichiarata incostituzionalità dell'art. 5 del d.P.R. n. 240 del 1982 - Motivazione *ob relationem* sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione e carente indicazione dei parametri costituzionali - Manifesta inammissibilità.

- Legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 5; [legge 14 gennaio 1994, n. 19, *recte:*] d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, comma 3.

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Funzioni del Procuratore generale - Asserita violazione dell'autonomia regionale - Difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge 14 gennaio 1994, n. 19, *recte:*] D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 2, comma 2; d.l. [27, *recte:*] 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), art. 1, comma 3-*bis*.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125.

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Sentenze emesse dalle Sezioni regionali - Appello alle Sezioni centrali - Difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- [Legge 14 gennaio 1994, n. 19, *recte:*] D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
- Costituzione, artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma.

Corte dei conti - Personale amministrativo - Dotazioni organiche - Rideterminazione - Carenza di forza di legge nell'atto denunciato - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997.
- Costituzione, artt. 134, 70, 81, [terzo, *recte:*] quarto comma, e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti); degli artt. 1, commi 3, 5, 5-*bis* e 5-*ter*, e 2, comma 2, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; dell'art. 1, comma 3-*bis* del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dalla Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, nel giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di componenti della Giunta regionale, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 settembre 1998 (r.o. n. 882 del 1998), la Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta ha sollevato, nel corso di un giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di componenti della Giunta regionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);

che la seconda delle menzionate disposizioni (da intendere più esattamente come art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994), nel prevedere l'applicazione a tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, sarebbe, ad avviso del rimettente, illegittima per le stesse ragioni per le quali fu dichiarato incostituzionale l'art. 5 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti). Tale illegittimità affliggerebbe, conseguentemente, anche l'art. 5 della legge n. 658 del 1984;

che l'ordinanza denuncia, altresì, l'art. 2, comma 2, della stessa legge (*recte:* art. 2, comma 2, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994), unitamente all'art. 1, comma 3-*bis* del d.-l. 27 (*recte:* 23) ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, per violazione degli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;

che, a tale ultimo riguardo, l'ordinanza — dopo aver rilevato che il menzionato art. 1, comma 3-*bis* del d.-l. n. 543 del 1996 prevede che, prima di emettere l'atto di citazione, il Procuratore regionale invita il presunto

responsabile a depositare le proprie deduzioni, potendo, altresì, «disporre l'archiviazione senza nessun riscontro da parte del giudice» — osserva che l'istituzione del Procuratore regionale con poteri di controllo sugli atti della Regione viola il sistema autonomistico giacché:

- 1) l'altro magistrato addetto all'ufficio del Procuratore regionale «dipende esclusivamente da questo»;
- 2) il Procuratore regionale può ricorrere in appello alle Sezioni centrali, sostenere presso queste le funzioni di Vice Procuratore generale e, nel caso di rinvio alla Sezione regionale, sostenere nuovamente le funzioni di Procuratore regionale;

che viene, al tempo stesso, sollevata questione di legittimità costituzionale:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti), per violazione degli artt. 70, 81, terzo (*recte*: quarto) comma, e 97 della Costituzione;

b) dell'art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (*recte*: art. 1, comma 5, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994) e dei commi 5-*bis* e 5-*ter* aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), che, nel prevedere l'appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali, si porrebbero in contrasto con gli artt. 111, terzo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il giudice *a quo* solleva le sopra riferite questioni con ordinanza priva, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse;

che, in particolare, nel caso della denunciata illegittimità dell'art. 8 della legge n. 658 del 1984 e dell'art. 1, comma 3, del d.-l. n. 453 del 1993, il rimettente si limita a motivare *ob relationem* senza neppure indicare i parametri;

che, quanto alle altre questioni sollevate, l'ordinanza, invero non del tutto chiara e puntuale nelle sue argomentazioni, non soddisfa quell'obbligo di adeguata motivazione, in ordine sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza delle proposte censure, al quale il rimettente è tenuto, onde consentire a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza delle condizioni di proponibilità delle questioni stesse;

che, in ordine alla questione investente il d.P.C.M. 28 aprile 1997, il rimettente non considera, oltre tutto, che si tratta di provvedimento che non rientra tra gli atti aventi forza di legge e che non è perciò suscettibile del sindacato previsto dall'art. 134 della Costituzione;

che, pertanto, tutte le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità:

dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

*dell'art. 1, comma 5, del citato d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994 e dei commi 5-*bis* e 5-*ter* aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione;*

*dell'art. 2, comma 2, del predetto d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994 nonché dell'art. 1, comma 3-*bis* del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;*

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti), proposta in riferimento agli artt. 70, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; questioni sollevate tutte dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0460

N. 140

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Insindacabilità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento, per le dichiarazioni rese da questi nell'ambito di un'inchiesta del Ministero di grazia e giustizia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 dicembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Irrituale trasmissione degli atti del procedimento penale a carico del parlamentare, disposta dal tribunale ricorrente - Conseguente restituzione allo stesso tribunale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti con dichiarazioni rese il 4 e il 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia

nell'ambito dell'inchiesta sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso dal Tribunale di Roma, quinta sezione penale, con ricorso depositato il 9 novembre 1999 ed iscritto al n. 132 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, quinta sezione penale, con atto emesso l'8 ottobre 1999 e depositato presso questa Corte il 9 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 15 dicembre 1998 con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso dinanzi al medesimo Tribunale procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana Parenti — consistenti in dichiarazioni rese dalla parlamentare in data 4 e 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta che essi svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio cui la on. Parenti era addetta nel lasso temporale oggetto delle indagini — concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il Tribunale ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni della on. Parenti, posto che il ruolo svolto dalla parlamentare innanzi all'autorità ispettiva sarebbe stato assimilabile a quello di «persona informata sui fatti» nell'ambito di un procedimento giudiziario, rappresentando essa, in qualità di testimone, fatti e comportamenti riconducibili a se medesima ed ai suoi *ex colleghi*: onde le dichiarazioni sarebbero state rese in un contesto del tutto avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto attività pregresse), sia sostanzialmente, dall'attività svolta dalla on. Parenti in qualità di parlamentare;

che, pertanto, il ricorrente solleva conflitto di attribuzioni «per illegittima interferenza nel procedimento giudiziario» in corso a carico della on. Parenti.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che l'atto introduttivo contiene gli elementi essenziali propri del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della predetta legge n. 87 del 1953 e dell'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, mentre deve ritenersi irrituale la trasmissione alla Corte, disposta dal Tribunale, degli atti del procedimento penale, che devono pertanto essere restituiti al ricorrente;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'assemblea parlamentare, e insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 81 e 91 del 2000);

che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma, quinta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza, e provveda a restituire al medesimo ricorrente tribunale di Roma gli atti del procedimento penale in corso davanti ad esso;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente tribunale di Roma, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0461

N. 141

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Insindacabilità parlamentare - Giudizio civile per affermazioni di un componente del Parlamento asseritamente diffamatorie nei confronti di un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, contenute in un articolo e in un comunicato stampa - Deliberazione di insindacabilità dell'Assemblea di appartenenza - Ricorso del Giudice unico del Tribunale civile di Savona per conflitto tra poteri nei confronti del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Requisiti soggettivi e oggettivi - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 21 aprile 1999.
- Costituzione, art. 68; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto Landolfi, promosso dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona, con ricorso pervenuto il 30 novembre 1999 ed iscritto al n. 135 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Alberto Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a cagione di espres-

sioni asseritamente diffamatorie rivolte alla sua persona dal senatore Roberto Avogadro, il giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in data 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 21 aprile 1999 con la quale, in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che le affermazioni per le quali il predetto senatore è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

che i fatti per cui si procede in sede civile, come riferiti nell'atto introduttivo, consisterebbero in alcune affermazioni del senatore Avogadro assunte come diffamatorie nei confronti del sostituto procuratore Landolfi, contenute in un articolo dal titolo «Attentato Rai interpellanza di Avogadro» pubblicato sul quotidiano *La Stampa* del 28 novembre 1996, in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997 intitolato «Elezioni padane di domenica 26 ottobre», e in una nota a tale comunicato stampa, redatta in pari data;

che il ricorrente concorda con le valutazioni espresse prima dalla Giunta delle elezioni e poi dalla Assemblea del Senato, secondo cui le affermazioni contenute nell'articolo citato sono insindacabili in quanto ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che egli dissente invece dalla deliberazione dell'Assemblea, nella parte in cui ha ritenuto coperte dalla garanzia le dichiarazioni del senatore contenute nel comunicato stampa del 23 ottobre 1997 e nella relativa nota;

che il giudice ricorrente ripercorre la giurisprudenza costituzionale in materia, alla luce della quale la prerogativa della insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo e conclude nel senso che, in relazione ai fatti per i quali viene promosso il presente conflitto, tale rapporto di funzionalità non sussisterebbe;

che egli ritiene invero «del tutto corrette e condivisibili», sul punto, le argomentazioni della Giunta, riportate nell'atto introduttivo, secondo cui «il senatore Avogadro proseguirebbe una polemica di sapore prettamente politico e partitico contro le iniziative giudiziarie intraprese dal magistrato», sicché «sarebbe possibile sostenere che le affermazioni del parlamentare costituiscano esercizio del diritto di critica, ma tale interrogativo spetterebbe alla autorità giudiziaria ordinaria» e non al Senato.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'ammissibilità del conflitto, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando pregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona è legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione del Senato della Repubblica denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia dell'insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che esiste la materia di un conflitto la cui soluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile di Savona, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0462

N. 142

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Istruzione universitaria - Accessi - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di limitare gli accessi a taluni corsi universitari - Prospettata violazione del principio della riserva relativa di legge, in assenza di precetti idonei a indirizzare la normazione secondaria, e del principio di tutela del diritto allo studio - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 3 e il 4 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, il

19 dicembre 1997 e il 21 ottobre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 3 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, il 28 ottobre e l'11 febbraio 1998, il 19 e il 15 dicembre 1997, il 25 novembre 1998, il 15 e il 1° dicembre 1997, il 15, il 19 e il 1° (n. 2 ordinanze) dicembre 1997, il 28 gennaio 1998, il 1°, il 19 e il 15 dicembre 1997, il 29 ottobre 1997 e il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255, 359, 439, 456, 599, 603, 610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733, 734 del registro ordinanze 1999, e ai nn. 4, 18, 19, 20, 21 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19, 25, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 3, 5 e 6, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Domenico Cicero e di Valentina Damiana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con diciannove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 359, 439, 599, 603, 610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733 e 734 del 1999, r.o. nn. 4, 18, 19, 20 e 21 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del «principio costituzionale della riserva di legge», questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella fase cautelare, trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi all'immatricolazione al primo anno dei corsi, per i quali le università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento);

che, secondo tutte le ordinanze di rimessione, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa, poiché l'art. 33, secondo comma, della Costituzione, stabilisce espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole di ogni ordine e grado», e l'art. 34, primo comma, sancisce che «la scuola è aperta a tutti»;

che nelle ordinanze si osserva che la previsione costituzionale di una riserva relativa di legge in una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, soltanto previa determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina;

che la disposizione censurata, al contrario, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione, il Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso;

che la violazione del principio della riserva di legge comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale (ad eccezione di quello iscritto al r.o. n. 665 del 1999) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che, con tre ordinanze di rimessione di identico tenore (r.o. nn. 254, 255 e 456 del 1999), anche il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per violazione dei medesimi parametri costituzionali;

che, precisata la rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con la quale analoga questione è stata respinta in relazione all'istituzione del numero chiuso per l'accesso a taluni corsi di laurea, non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi di incostituzionalità.

lità della norma esaminata, perché il potere attribuito al Ministro è stato in concreto esercitato anche per corsi universitari per i quali non sembrano rinvenibili nell'ordinamento idonee norme legislative a supporto del regolamento ministeriale adottato;

che anche in questi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che nei giudizi di cui al r.o. nn. 254 e 255 del 1999 si sono costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi *a quibus* chiedendo l'accoglimento della questione per violazione degli artt. 3, 34, 70 e 76 della Costituzione, in particolare sostenendo che, al di fuori dei titoli accademici cui la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998 si riferisce, la disposizione impugnata istituirebbe un potere ministeriale svincolato da adeguati criteri di esercizio, in violazione del principio costituzionale della riserva di legge, nonché del principio costituzionale dell'autonomia universitaria, in quanto quest'ultima si troverebbe vincolata a regolamenti del potere esecutivo.

Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque ammessi dagli atenei;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai tribunali amministrativi regionali del Lazio e per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 143

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Reati connessi con il versamento di contributi previdenziali e assistenziali - Facoltà di regolarizzare le posizioni debitorie, con conseguente estinzione dei reati - Condizione del pagamento rateale delle somme dovute alle scadenze previste - Omessa previsione della sospensione del processo penale (dei provvedimenti di merito) fino all'integrale pagamento delle somme - Lamentata irragionevolezza con ingiustificata disparità di trattamento dei debitori non abbienti, i quali devono avvalersi del pagamento rateale anziché di quello in un'unica soluzione - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di Pistoia, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 e pervenuta il successivo 24 novembre, il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano «sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste»;

che il remittente premette che l'art. 4 del d.l. n. 79 del 1997 prevede la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali e assistenziali, anche attraverso il pagamento in trenta rate bimestrali, e richiama, estendendone la portata, la disposizione dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo la quale la regolarizzazione estingue i reati connessi con la denuncia e con i versamenti contributivi, e sono sospesi, per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste, solo i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado;

che tale disciplina, ad avviso del giudice *a quo* non prevedendo la sospensione dei procedimenti penali in corso, come era invece previsto dall'art. 3, comma 9, del d.-l. n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991, non consentirebbe al debitore, che pure è ammesso alla regolarizzazione mediante un pagamento rateale, di ottenere, fino al completo pagamento, il beneficio della estinzione del reato, realizzandosi così una ingiustificata disparità di trattamento fra chi è in grado di versare in unica soluzione la somma dovuta, e chi invece, per le proprie condizioni economiche, deve avvalersi del pagamento rateale;

che, sempre secondo il giudice remittente, la normativa denunciata appare inoltre irragionevole in quanto, pur concedendo una più ampia dilazione di pagamento, così ponendosi, rispetto alla previgente disciplina, in un'ottica di maggior favore nei confronti dei non abbienti, non consente però loro di ottenere la sospensione del giudizio sino all'integrale pagamento delle rate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata.

Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate da questa Corte manifestamente infondate con le ordinanze n. 142 e n. 268 del 1999, nelle quali si è chiarito, fra l'altro, che la disciplina denunciata, pur dando luogo ad una disarmonia fra normativa amministrativa e normativa penale connessa, non si appalesa costituzionalmente illegittima, poiché il debitore che fa ricorso alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale non può vantare una pretesa costituzionalmente protetta a vedere sospeso il procedimento penale in attesa del completamento del pagamento delle somme dovute; che la lamentata disparità fra chi è in grado di pagare in unica soluzione e chi ricorre alla rateizzazione è insita nel meccanismo normativo che subordina la estinzione del reato al pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé, violazione della Costituzione; che la predetta disciplina non può essere qualificata come manifestamente irragionevole, ancorché il mancato coordinamento fra normativa amministrativa e normativa penale possa incidere sull'efficacia dell'incentivo alla regolarizzazione predisposto dal legislatore;

che l'ordinanza in esame non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che pertanto anche la questione qui sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 144

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo civile - Controversie in materia di lavoro - Disciplina - Proponibilità delle domande giudiziali subordinata al decorso del termine per espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione - Ritenuta trasformazione di una condizione di procedibilità in una di proponibilità - Ricorsi di giudici unici del lavoro del Tribunale di Brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione a tale disciplina - Asserita limitazione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, con violazione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, del principio di ragionevolezza, di quelli di eguaglianza e di buon andamento ed infine dei limiti fissati dalla legge delega alla funzione legislativa delegata del Governo - Richiesta di autorimessione, previa sospensione del giudizio di ammissibilità del conflitto, di questione di legittimità costituzionale della stessa normativa - Delibazione preliminare di ammissibilità dei ricorsi - Insussistenza, sotto ogni profilo, della materia di un conflitto - Inammissibilità del conflitto.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 69, comma 3, come modificato dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387; cod. proc. civ., art. 412-*bis*, terzo comma, come modificato dall'art. 19, comma 9, del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77, primo comma, 97, e 111 (nel nuovo testo, *ex lege* cost. 23 novembre 1999, n. 2); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

Giudizio per conflitto tra poteri dello stato - Legittimazione attiva - Legittimazione a ricorrere di organi giurisdizionali, avverso una disciplina processuale - Presupposto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorti a seguito delle modifiche legislative relative alla proponibilità delle domande giudiziali al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, promossi dal Tribunale di Brescia, con ricorsi depositati il 17 e il 24 gennaio 2000 ed iscritti ai nn. 141 e 143 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il giudice unico del lavoro del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 7 gennaio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), nonché all'art. 412-*bis* terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 19, comma 9, del decreto legislativo n. 387 del 1998, i quali — là dove condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come prima di tali modifiche, la mera procedibilità) delle domande giudiziali in materia di lavoro al decorso del termine (rispet-

tivamente di novanta e sessanta giorni) dalla data di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione — lederebbero le sue attribuzioni costituzionali di giudice del lavoro, creando un ostacolo temporale all'esercizio del diritto dell'interessato e rendendo quindi disagevole la tutela giurisdizionale;

che ad avviso del ricorrente — il quale sottolinea che sul suo ruolo sono pendenti molte controversie instaurate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contestate — «qualsiasi limitazione incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non solo determina la violazione dell'art. 24 Costituzione, ma è, altresì, idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria, perché integra la violazione dell'art. 111 Costituzione, come oggi formulato», essendo stato peraltro impossibile, anche in astratto, «e mai sarà possibile (presumibilmente) in futuro», sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale delle richiamate norme, «che non eliminano la tutela giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile l'esercizio dopo il decorso del termine legale che determina l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione»;

che, in conseguenza, dette disposizioni di legge sarebbero: *a)* viziate da difetto di competenza del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, avendo il Governo «esercitato la funzione legislativa oltre i limiti, criteri e principi — valutati nel loro complesso, come risultanti dall'insieme delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n. 59 del 1997 — fissati nella delega, non rispettando il criterio che gli imponeva di regolare il tentativo obbligatorio quale condizione di procedibilità e non di proponibilità»; *b)* lesive dell'art. 24 della Costituzione, in quanto, «a fronte di una scelta legislativa che ha regolato il processo del lavoro in modo tale da imporre (o, quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un termine fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di espletamento del tentativo di conciliazione, fissato in sessanta/novanta giorni, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, si pone come abnormemente defatigatorio e lo sarebbe, comunque, anche se il termine fosse di un solo giorno, perché evidentemente incompatibile con le regole processuali dirette a determinare una rapida definizione delle cause dinanzi al giudice del lavoro»; *c)* lesive dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, «essendo palese che la decisione di rendere più difficile il ricorso al giudice del lavoro [...] è causa idonea a determinare una irragionevole durata del processo», ancor più grave nel caso di proposizione di domande riconvenzionali; *d)* lesive dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, mentre «non risultano idonee a rendere più efficace il tentativo di conciliazione obbligatorio, quale strumento deflazionistico del contenzioso giudiziario [...], sicuramente creano un ostacolo temporale all'esercizio del diritto, rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte più debole e, comunque, di quella più interessata alla rapida definizione della controversia dinanzi al giudice del lavoro»;

che, inoltre, il ricorrente denuncia il solo comma 3 dell'art. 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per ulteriore violazione: *a)* del principio di uguaglianza, per l'irragionevole diversità del termine di attesa onde poter agire in giudizio, previsto nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (novanta giorni), rispetto a quello previsto per i lavoratori del settore privato (sessanta giorni); *b)* dell'art. 97 della Costituzione, per la conseguente incomprensibile situazione di vantaggio della pubblica amministrazione, comunque garantita nella sua incapacità di operare in termini di rapidità ed efficienza;

che, in via pregiudiziale, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, nonché dell'art. 412-*bis* terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dallo stesso art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, per violazione degli artt. 3, 24, 76, 77, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione; *b)* del solo art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, pertanto, chiede a questa Corte di sospendere il giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni e di rimettere davanti a sé la questione pregiudizialmente sollevata;

che, con ordinanza del 13 gennaio 2000, anch'essa emessa al di fuori di un processo, altri Giudici unici del lavoro del Tribunale di Brescia hanno proposto — in via adesiva al precedente e con motivazioni sostanzialmente identiche — conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione alle stesse norme, spiegando le stesse conclusioni pregiudiziali e di merito, poi ribadite unitamente da tutti i ricorrenti in un'ulteriore ordinanza «integrativa», emessa il 10 febbraio 2000.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti da magistrati di uno stesso ufficio giudiziario, in riferimento alle medesime disposizioni di legge e sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche, per cui i relativi procedimenti vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza contraddittorio sull'ammissibilità dei ricorsi, accertando se esiste — nel concorso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti — la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che altro conflitto del tutto analogo quanto a motivazioni e *petitum* proposto dall'allora pretore del lavoro presso la Pretura di Brescia, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 398 del 1999 (che gli odierni ricorrenti fanno mostra di ignorare);

che, in detta occasione, la Corte ha affermato che i censurati art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed art. 412-bis terzo comma, cod. proc. civ. «sono palesemente inidonei per il loro contenuto a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, recando una disciplina che riguarda unicamente le modalità di esercizio dell'azione e, dunque, interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni)»;

che, all'evidenza, la validità dell'affermazione non rimane scalfita dal riferimento fatto nei due ricorsi ad ulteriori parametri, come gli artt. 97 e 111, nel nuovo testo, della Costituzione, non evocati in quel giudizio;

che va ancora una volta osservato come — invece di sollevare, nelle cause instaurate davanti a loro, dopo l'entrata in vigore delle norme impugnate, l'incidente di costituzionalità (di cui certo, contrariamente a quanto essi affermano, non può escludersi la promuovibilità in concreto) — i Giudici del Tribunale di Brescia, attraverso la impropria utilizzazione del conflitto di attribuzione, tendano ad ottenere per via indiretta una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme stesse, svincolandola dal necessario contesto processuale;

che, inoltre, la legittimazione di ciascun organo giurisdizionale ad esser parte di un conflitto che si assume originato da una determinata disciplina processuale, presuppone — in ragione del carattere diffuso che connota il potere di cui l'organo medesimo è espressione — che esso sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano», a' sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, entrambi i ricorsi sono inammissibili, mancando sotto ogni profilo «la materia di un conflitto».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da giudici del lavoro del tribunale di Brescia nei confronti del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 145

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennizzo - Trasferimento della proprietà di beni immobili della Società esercizi aeroportuali (SEA) all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAVTAG) - Omessa previsione di indennizzo - Difetto di rilevanza della questione, ai fini della decisione sulle domande proposte nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 18, secondo comma.
- Costituzione, art. 42, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale — AAVTAG), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra SEA S.p.a. e il Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della SEA S.p.a., nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Maria Alessandra Sandulli e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale — AAVTAG), nel corso di un giudizio instaurato dalla s.p.a. SEA (Società esercizi aeroportuali) contro il Ministero delle finanze, il Ministero dei trasporti, il Ministero della difesa e l'AAAVTAG;

che dall'ordinanza risulta che la società attrice — gerente il sistema aeroportuale milanese degli aeroporti di Malpensa e Linate, in forza di concessione direttamente disposta con legge 18 aprile 1962, n. 194 (Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano) e sulla base della convenzione del 7 maggio 1962, autorizzata da detta legge e resa esecutiva con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 5 marzo 1964 — ha chiesto al Tribunale l'accertamento della proprietà di alcuni beni immobili, assumendo di averli costruiti su terreni ricevuti in godimento dallo Stato concedente, per realizzare le strutture aeroportuali, e lamentando che essi erano stati erroneamente trasferiti all'AAAVTAG con decreto del Ministro delle finanze del 18 dicembre 1989;

che l'ordinanza riferisce ancora che nella citazione introduttiva del giudizio la SEA aveva dedotto: *a*) che, in forza della citata convenzione, tutte le opere ed infrastrutture da essa realizzate «sulle aree demaniali dove risultano localizzati gli aeroporti privati di Linate e Malpensa, gestiti dalla stessa» dovevano intendersi di sua proprietà fino alla scadenza della concessione, allorquando rimarranno acquisite al demanio statale, ferma restando la possibilità per lo Stato, qualora dovesse averne necessità per ragioni militari o per altro interesse pubblico, di riacquisirli prima della suddetta scadenza, con l'obbligo di corrispondere un indennizzo ai sensi dell'art. 42 codice della navigazione; *b*) che la legge 23 maggio 1980, n. 242, aveva conferito delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo ed in particolare per la costituzione dell'AAAVTAG, prevedendo all'art. 3 l'attribuzione all'ente di una dotazione patrimoniale e finanziaria, con trasferimento di materiali ed impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile; *c*) che il d.P.R. n. 145 del 1981, nell'eseguire la delega, aveva previsto che tale dotazione fosse costituita per un verso dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile all'epoca utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo attribuiti al nuovo ente (art.18, primo comma), e per altro verso «dalle apparecchiature, apparati e suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati» (art.18, secondo comma); *d*) che con il decreto 18 dicembre 1989 del Ministro delle finanze erano stati trasferiti all'AAAVTAG taluni beni, tra i quali figuravano impianti e fabbricati di proprietà dell'attrice; *e*) che questo trasferimento era avvenuto in violazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981, che comprendeva nell'oggetto del possibile trasferimento solo beni immobili statali e beni di soggetti estranei all'amministrazione statale, purché mobili;

che l'ordinanza — premesso che il secondo comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981 deve essere interpretato nel senso della sua riferibilità anche a beni immobili appartenenti a privati, come quelli di cui si controverte — afferma che tale norma consentirebbe di trasferire all'AAAVTAG, senza indennizzo, i beni in questione, da ritenersi di proprietà della SEA, essendo pacifico che essa li abbia costruiti;

che sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, con riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili da parte di privati all'AAAVTAG» osservando che la questione sarebbe rilevante (in quanto «la censura investe direttamente il secondo comma dell'art. 18..., la cui interpretazione costituisce la sostanza della controversia in esame») e non manifestamente infondata (per il fatto stesso, altre volte scrutinato dalla Corte costituzionale, della sussistenza di un'espropriazione senza indennizzo);

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha contestato l'interpretazione della norma prospettata dal giudice *a quo* ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto la norma stessa — se interpretata correttamente — renderebbe insussistente il dubbio di costituzionalità, con conseguente irrilevanza della questione;

che si è pure costituita la parte privata SEA, la quale ha sollecitato la dichiarazione di inammissibilità della questione, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato, con motivazione insufficiente, la sua prospettazione interpretativa senza considerare la possibilità di adottare un'interpretazione conforme a Costituzione.

Considerato che dal testo dell'ordinanza di rimessione emerge che la SEA ha proposto due domande, chiedendo con la prima l'accertamento che i beni da essa realizzati e trasferiti all'AAAVTAG, ex art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981, sono di sua proprietà, e con la seconda la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale di trasferimento;

che il giudice *a quo* — nel presupposto che la norma dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, consentendo l'attribuzione all'AAAVTAG di beni (anche immobili) appartenenti a terzi, configuri una fattispecie espropriativa — ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di tale comma «nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili da parte di privati all'AAAVTAG»;

che, per essere rilevante in funzione della decisione sulle domande pendenti, la questione avrebbe dovuto essere prospettata con la richiesta di eliminazione della norma concernente l'asserita fattispecie espropriativa;

che in tal caso l'accoglimento della questione avrebbe potuto consentire di riconoscere fondata la domanda della SEA, una volta venuto meno il (preteso) titolo d'acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione, mentre il rigetto della questione e, quindi, la persistenza di quel titolo, avrebbe potuto consentire di riconoscere infondata quella domanda;

che viceversa l'ordinanza di rimessione (come chiaramente mostra il suo *petitum*) intende ottenere una pronuncia, che — lasciando in vigore la norma denunciata nella parte in cui, a dire del Tribunale, prevederebbe una fattispecie espropriativa — ne dichiara l'illegittimità costituzionale in quanto non prevede la corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 42, terzo comma della Costituzione e così introduca nella disposizione, con pronuncia additiva, l'obbligo dell'indennizzo;

che, prospettata nei termini appena individuati, la sollevata questione è irrilevante ai fini della decisione sulle domande proposte al giudice rimettente;

che infatti una pronuncia che introducesse nella norma l'indennizzo, lasciando in vita la fattispecie espropriativa, sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* soltanto qualora in esso pendesse, anche in via subordinata, una domanda della SEA volta ad ottenere, senza porre in discussione l'asserita espropriazione, la corresponsione dell'indennizzo imposto dall'art. 42 Cost., mentre è pacifico che una simile domanda non è stata proposta dalla SEA, la quale ha decisamente contestato la sussistenza della fattispecie espropriativa;

che, del resto, non avendo la sollevata questione lo scopo di eliminare la (pretesa) fattispecie espropriativa, il giudice rimettente ben può valutarne l'esistenza ai fini della decisione delle domande effettivamente proposte e segnatamente di quella di accertamento della proprietà dei beni, mentre l'illegittimità costituzionale della norma denunciata per la sola mancata previsione di un indennizzo non comporterebbe alcun effetto, per i motivi dianzi indicati, ai fini della decisione;

che, dunque, la questione appare manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto prospettata senza alcuna utilità ai fini della decisione delle domande nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 146

Ordinanza 11-16 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Competenza per territorio - Procedimento di reclamo avverso provvedimenti pretorili di reiezione di ricorsi di cittadini stranieri contro decreti d'espulsione - Competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato - Prospettata diversità di trattamento in danno di soggetti residenti in località diverse da quella in cui ha sede l'Avvocatura erariale, con incidenza sul diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 secondo comma del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 (Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promossi con tre ordinanze emesse il 9 marzo 1999 dal Tribunale di Verona, rispettivamente iscritte ai nn. 345, 346 e 347 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe il Tribunale di Verona — con motivazioni di identico tenore — ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, giudicando in procedimenti di reclamo *ex art.* 739 del codice di procedura civile, proposti nei confronti di ordinanze con cui il pretore di Verona aveva respinto ricorsi di cittadini stranieri avverso decreti prefettizi di espulsione, adottati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che nei procedimenti di reclamo il prefetto si è costituito eccependo l'incompetenza dell'adito tribunale ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile, operando in proposito il c.d. foro erariale;

che le ordinanze di rimessione — ritenuta l'ammissibilità del reclamo, al lume di una decisione della Corte di cassazione — affermano che l'eccezione di incompetenza sarebbe «rilevante», in quanto al reclamo (implicitamente equiparato all'appello) si applicherebbe l'art. 7, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933, il quale — nel testo vigente al momento della pronuncia delle ordinanze — sanciva che, nelle ipotesi in cui il primo comma prevedeva che il foro erariale in primo grado non operasse (fra le quali all'epoca erano appunto comprese le cause di competenza pretorile), l'appello avverso le sentenze pretorili si dovesse proporre al tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto le sentenze fossero state pronunciate, onde nella specie la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Venezia;

che le ordinanze, dopo avere osservato che l'incompetenza correlata al c.d. foro erariale sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del processo, ritengono che la questione sollevata — pur ritenuta infondata dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 118 del 1964 — debba essere riesaminata, in quanto il parametro costituzionale dell'art. 3 sarebbe leso per l'ingiustificato diverso trattamento fra i residenti in località sedi dell'avvocatura erariale ed i soggetti, cittadini italiani o non, colà non residenti, i quali sarebbero sfavoriti, avendo opportunità difensive minori, anche per il maggior carico di spese legali che dovrebbero sopportare rispetto ai primi per la necessità di dover adire il giudice della sede erariale;

che, d'altro canto, le esigenze che la Corte costituzionale aveva addotto a sostegno della decisione di infondatezza — basate sul minor costo del servizio e sul suo migliore svolgimento garantito dal foro erariale — si sarebbero ormai affievolite, in ragione della facilità e rapidità delle comunicazioni, che consentirebbero la difesa dell'erario in modo tempestivo anche fuori dalla sede distrettuale;

che il parametro costituzionale dell'art. 24 sarebbe leso, a sua volta, perché la prospettiva di dover adire il foro distrettuale indurrebbe i soggetti interessati alla desistenza dall'opposizione contro i provvedimenti dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto in tutti i giudizi, sostenendo la necessità che gli atti siano restituiti al giudice *a quo* per nuova valutazione sulla rilevanza della sollevata questione, in ragione della sopravvenienza dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 — da considerarsi immediatamente applicabile nei giudizi *a quibus* — il quale ha escluso la reclamabilità del provvedimento che decide sul ricorso avverso il decreto di espulsione ed ha previsto la sua ricorribilità in cassazione.

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano, con motivazione identica, questione di costituzionalità della stessa norma, onde i relativi giudizi possono essere riuniti;

che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione — come ha dedotto il Presidente del Consiglio dei Ministri — è entrato in vigore l'art. 4 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), che ha inserito nel d.lgs. n. 286 del 1998 un art. 13-*bis* il cui quarto comma prevede che la decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione sia non reclamabile, ma ricorribile per cassazione;

che in forza della suddetta disposizione il quadro normativo potenzialmente disciplinante il giudizio *a quo*, specie per quanto concerne l'ammissibilità dell'impugnazione, è obiettivamente mutato, in quanto il mezzo di impugnazione con il quale detto giudizio è stato instaurato non risulta più previsto;

che, in assenza di specifiche norme di diritto transitorio, che non sono state dettate dal legislatore a proposito dei giudizi pendenti, si pone il problema dell'immediata applicabilità dell'indicata innovazione legislativa nei giudizi *a quibus*;

che compete al giudice rimettente valutare se detta applicabilità sussista (e quali siano le sue conseguenze sui giudizi *a quibus*), oppure se tali giudizi continuino ad essere disciplinati dalla normativa precedente, come interpretata dal giudice di legittimità nella pronuncia che lo stesso rimettente ha citato;

che conseguentemente tale *jus novorum* appare potenzialmente incidente sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, e quindi — competendo essa al giudice rimettente — si impone, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, la restituzione degli atti al medesimo, perché riesamini la persistenza della rilevanza della questione alla luce della norma sopravvenuta;

che la restituzione degli atti appare, inoltre, giustificata, anche in ragione di un'ulteriore sopravvenienza normativa, rappresentata dall'entrata in vigore della disciplina istitutiva del giudice unico di primo grado, recata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), avvenuta, per il processo civile, con effetto dal 2 giugno 1999, ai sensi dell'art. 247, primo comma, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188 (Proroga del termine di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado);

che — avendo il suddetto intervento legislativo, fra l'altro, soppresso l'ufficio pretorile — la soppressione appare potenzialmente incidente sulla sollevata questione, trattandosi di stabilire le sue conseguenze su una norma quale quella denunciata dal rimettente, che espressamente si riferisce a tale ufficio;

che compete al rimettente valutare quali siano queste conseguenze e se esse incidano sul giudizio di rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0467

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 255

*Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Crespan Giulia*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S. contro Crespan Giulia;

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 80/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo il ricorso proposto da Crespan Giulia; riconosceva il diritto della ricorrente a conservare il trattamento di integrazione al minimo sulla pensione diretta, come determinato al 30 settembre 1983, sino al riassorbimento conseguente alla perequazione automatica, condannando l'I.N.P.S. a corrisponderle le somme maturate, maggiorate di interessi e rivalutazione, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa sino al 31 dicembre 1991 e dei soli interessi legali sui ratei maturati dall'1 gennaio 1992 al saldo.

L'I.N.P.S. chiedeva l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, rilevando che nulla spettava all'appellata a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 26 marzo 1996 che, all'art. 1, aveva privato di effetti i provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza impugnata, non ancora passati in giudizio, stabilendo altresì la non decorrenza di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995.

L'appellata — ritualmente costituita — contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, in via subordinata chiedendo l'inapplicabilità della normativa sopravvenuta perchè contrastante con gli artt. 3, 24, 25, 102 e 104 della Costituzione.

All'udienza del 22 giugno 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 103/1995 e n. 123/1987) ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente satisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali.

Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1 comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182 legge n. 662/1996, come da ultimo modificato

dall'art. 36 comma 1 legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge n. 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi — in via amministrativa — dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità appare rilevante, oltretutto non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 181 e 182 della legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140, e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 14 marzo 2000.

Il presidente: CASTAGNA

00C0411

N. 256

*Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra Rossi Olga ed altri e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da Rossi Olga, Rossi Silvio e Rossi Gina contro I.N.P.S.;

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 21 febbraio 1997 Rossi Olga, Rossi Silvio e Rossi Gina, proponevano appello avverso la sentenza n. 171/1996 del pretore di Treviso — che aveva riconosciuto il loro diritto, nella qualità di eredi di Monaco Ida, alla c.d. «cristallizzazione» dell'importo di integrazione al minimo sulla pensione goduta dalla loro dante causa, sino all'assorbimento per perequazione automatica, con-

dannando l'I.N.P.S. al pagamento delle somme maggiori dovute — limitatamente al limite temporale della condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei, stabilito in sentenza nei tre anni e trecento giorni antecedenti al deposito del ricorso giudiziario, alla limitazione del riconoscimento degli interessi, la cui decorrenza era stabilita dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa, ed al mancato accoglimento della domanda di rivalutazione monetaria sulle differenze dei ratei maturati.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 26 marzo 1996 che, all'art. 1, aveva privato di effetti i provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza impugnata, non ancora passati in giudicato, stabilendo altresì la non decorrenza di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995.

All'udienza del 12 ottobre 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998.

Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 255/2000).

00C0412

N. 257

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1999 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Multitele S.r.l. e Saba Electronic S.r.l.*

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Esperibilità avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali.

- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 24138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1998, con conclusioni precisate all'udienza collegiale del 20 ottobre 1998 e con termini perentori ordinari per le difese scaduti l'8 gennaio 1999, vertente tra Multitele S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli, presso lo studio degli avvocati Giacomo Mereu, Gian Michele Gentile e Paolo Mereu che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di appello, appellante e Saba Electronic S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Risorgimento 59, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Civiello che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello passivo, appellata;

Il collegio, constatato:

a) che con sentenza n. 143 in data 9/28 aprile 1998, il giudice di pace di Tivoli, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Saba Electronic S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 532/97 pronunciato su ricorso della Multitele S.r.l. (e intimante il pagamento di L. 4.469.640), ha affermato la propria incompetenza territoriale (essendo competente il giudice di pace di Frascati) e, per tale motivo, ha revocato l'opposto monitorio, condannando l'opposta al pagamento delle spese del giudizio;

b) che avverso tale pronuncia ha proposto rituale appello la Multitele S.r.l. dolendosi dell'errata valutazione del giudice di pace circa l'interpretazione dell'art. 20 codice di procedura civile (coincidendo, nella specie, il *forum destinatae solutionis* con il domicilio del creditore);

c) che l'appellante ha richiesto che questo giudice del gravame, dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Tivoli, giudichi nel merito rigettando la proposta opposizione al decreto ingiuntivo;

Considerato:

d) che la sentenza non ha pronunciato sul merito della controversia, limitandosi a decidere (escludendola) sulla competenza, in quanto la revoca (*rectius*: nullità) del provvedimento monitorio è stata riconnessa solo a tale circostanza;

e) che l'appellante, ha assunto (implicitamente) l'esperibilità dell'appello e che in sede di gravame, in mancanza di altri mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza declinatoria di competenza, debba farsi luogo direttamente anche alla decisione di merito;

Rammentato:

f) che in argomento sono state proposte tre interpretazioni e cioè: (f.1) la permanente vigenza dell'art. 46 codice di procedura civile (sostituito il giudice di pace al conciliatore), con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza e utilizzabilità dell'appello; (f.2) la rivitalizzazione — quale conseguenza del principio che precede — dell'ultimo comma del «vecchio» art. 353 codice di procedura civile, con rimessione (da parte del tribunale, giudice dell'appello) della causa al giudice di pace; (f.3) l'abrogazione implicita dell'art. 46 codice di procedura civile e configurabilità del regolamento di competenza;

g) che in altra occasione questo tribunale — reputando che la lacuna potesse essere colmata senza fare ricorso agli interventi correttivi del giudice delle leggi e accogliendo la tesi, presente in autorevole dottrina, *sub* f.3 — ha dichiarato, nella situazione *de qua*, inammissibile l'appello dovendosi far ricorso al regolamento di competenza;

h) che tale interpretazione, tuttavia, ha visto di difforme avviso la suprema Corte di cassazione che, pronunciando a sezioni unite, accogliendo la tesi *sub* f.1 (pur essa presente in parimenti autorevole dottrina) ha affermato l'inammissibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza del giudice di pace sia che abbia pronunciato sulla competenza (Cass. 14 dicembre 1998, n. 12542), sia che abbia pronunciato sulla sospensione del processo (Cass. 27 novembre 1998, n. 12063);

Reputato che tale lettura — alla quale, data l'autorevolezza del collegio che l'ha fornita, il giudice del merito dovrebbe adeguarsi — appare in contrasto con taluni principi della nostra carta fondamentale, in quanto:

h) il sistema processuale ha sempre voluto, *in subiecia materia*, il ritorno della causa alla cognizione del primo giudice che se ne era erroneamente spogliato. Sicché — ove non si opini per la rivitalizzazione dell'art. 353 codice di procedura civile (che tuttavia non appare configurabile, in quanto l'abrogazione del quarto comma dell'art. 353 codice di procedura civile è avvenuta nel quadro dell'inappellabilità delle sentenze di quel giudice, essendo caduti anche il secondo comma dell'art. 359, il primo comma dell'art. 325 e il primo alinea dell'art. 360 codice di procedura civile) — la devoluzione della impugnazione sulla competenza al giudice dell'appello comporterebbe:

h.1) la devoluzione del giudizio sul merito al tribunale sulla base della scelta operata (in maniera definitiva) dal giudice di pace, cui resterebbe affidata l'opzione se attribuire alla vicenda uno oppure due gradi di giudizio (con violazione degli articoli 3, per una creata disegualianza, e 24, per violazione del diritto di difesa, Cost.);

h.2) l'assoluta insindacabilità dei provvedimenti del giudice di pace che dichiarano la sospensione del processo, unica eccezione rispetto a tali provvedimenti emessi da qualunque altro giudice. Anche da questo versante si ravvisa una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione (che la dottrina ha fortemente evidenziato) e che non sembra superata dalla lettura datane dal giudice della nomofilachia che — glissando i motivi che hanno portato alla espressa previsione dell'impugnabilità del provvedimento in discorso (e a prescindere dalla sua natura, pur non pacifica in dottrina) con il regolamento di competenza — reputa che il diritto della parte resterebbe comunque salvaguardato dalla possibilità di fare valere l'illegittimità della sospensione con la sentenza che definisce il giudizio, laddove, invece, il diritto della parte alla «non sospensione» è divenuto irrecuperabile;

h.3) la residua possibilità di contrastare l'erronea declaratoria (restituendo la causa al giudice naturale), soltanto se incorsa nelle sentenze inappellabili (cioè pronunciate secondo equità) che restano sempre ricorribili per cassazione, *ex* art. 360 codice di procedura civile (come le richiamate sentenze della S. C. riconoscono) con conseguente irragionevole anomalia;

h.4) la sovrapposizione (nei casi in cui sia stata affermata la competenza per materia o per valore del tribunale) davanti allo stesso tribunale del giudizio di appello e di quello (in primo grado) per avvenuta riassunzione. Con l'ulteriore conseguenza che il tribunale (quale giudice del gravame) dovrebbe giudicare nel merito, mentre lo stesso tribunale (quale giudice di primo grado) potrebbe andare, nel merito, in difforme avviso o, anche, sollevare il conflitto *ex* art. 45 codice di procedura civile (mentre, invece, la medesima vicenda viene trattata, per la prima volta, nel merito, ma in sede di gravame). La violazione del principio di ragionevolezza appare di tutta evidenza;

Ribadito:

î) che l'interpretazione — aderente ai principi costituzionali — secondo la quale le modifiche normative introdotte dalla legge n. 374 del 1991 hanno comportato, con riferimento alle decisioni rese dal giudice di pace, l'abrogazione della norma di cui all'art. 46 codice di procedura civile sull'inesperibilità del regolamento di competenza dettata per le sentenze del giudice conciliatore, è in netto contrasto con il richiamato principio affermato dal giudice di legittimità e non consente, per il rispetto alla funzione nomofilattica, di ribadirla (pur se costituzionalmente sicura);

î) che l'interpretazione, alla quale questo tribunale dovrebbe adeguarsi, presente i dubbi di incostituzionalità dei quali s'è detto;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo il disposto dell'art. 46 codice di procedura civile (nell'interpretazione datane dalle sezioni unite della suprema Corte, alla quale questo giudice di merito non potrebbe non adeguarsi) in contrasto con i principi dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), della tutela dei diritti degli stessi e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), oltre al principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali che tali diritti sono finalizzati a realizzare e rendere concreti;

Sospende il presente giudizio d'appello;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresì comunicata, sempre a cura della cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 7 marzo 1999.

Il presidente: LAZZARO

00C0413

N. 258

Ordinanza emessa il 20 gennaio 2000 dalla Corte di assise di Agrigento nel procedimento penale a carico di Migliore Massimiliano ed altri

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo - Facoltà di chiedere, sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, tale rito prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, e combinato disposto degli artt. 56 e 30 legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI ASSISE

Nel procedimento penale n. 8/1999 RG. Corte di assise di Agrigento contro:

- 1) Migliore Massimiliano, nato a Canicattì il 10 febbraio 1972;
- 2) Carusotto Dino Gioacchino, nato a Brehach Fechingen (Germania) il 17 marzo 1969;
- 3) Balsamo Calogero, nato a Naro il 28 ottobre 1938;
- 4) Cigna Antonio, nato a Canicattì il 9 marzo 1967;

Tutti imputati:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. (omicidio premeditato in danno di Franco Calogero, fatto commesso in Naro il 14 marzo 1993);

Migliore e Cigna:

b) del reato p. e p. 110, 61 n. 2 c.p., 2 e 4 legge n. 895/1967 (detenzione e porto abusivo di armi); alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000 ha pronunciato mediante lettura la seguente ordinanza;

Ritenuto che gli imputati Migliore, Carusotto e Balsamo hanno avanzato richiesta di ammissione al giudizio abbreviato *ex art. 223* del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Rilevato che nel corso del presente procedimento non è ancora iniziata l'istruzione dibattimentale;

Ritenuto che l'imputazione ascritta al capo a) della rubrica a tutti gli imputati comporta, astrattamente, l'applicazione della pena dell'ergastolo in caso di affermazione della loro responsabilità penale;

Considerato che alla data del 2 giugno 1999 il presente giudizio di primo grado non era in corso, poiché la richiesta di rinvio a giudizio è stata inoltrata il 28 giugno 1999 ed il decreto che dispone il giudizio è stato pronunciato il 22 luglio 1999;

O S S E R V A

In sede di istituzione del giudice unico di primo grado il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al capo XIII, ha dettato alcune importanti disposizioni transitorie e finali.

In tale ambito, per evidenti finalità deflattive connesse ad un auspicato alleggerimento dei carichi dibattimentali, l'art. 223 del suddetto decreto consentiva l'accesso al giudizio abbreviato (*ex art. 438 e segg. c.p.p.*) su richiesta dell'imputato e con il consenso del p.m. «... nel giudizio di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto ... prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale».

In virtù della proroga della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998, disposta con la legge 16 giugno 1998, n. 188 il decreto suddetto e, conseguentemente anche l'art. 223 cit., ha preso efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999.

Sul punto, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettiva entrata in vigore dell'art. 223 cit. alla data del 2 giugno 1999 considerato che il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 145 (convertito con modifiche nella legge 22 luglio 1999, n. 234) con il quale l'entrata in vigore di alcune norme del decreto n. 51/1998 — inerenti il funzionamento del giudice unico di primo grado nel settore penale — è stata postergata al 2 gennaio 2000 non si applica alla suddetta disposizione transitoria la quale, invero, risulta operativa sin dal 2 giugno 1999.

Sicchè, laddove alla data del 2 giugno 1999 (epoca da cui decorre l'efficacia del cit. art. 223) sia già stato disposto il rinvio a giudizio e non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale all'imputato è concessa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, in deroga all'ordinario assetto normativo che poneva uno sbarramento invalicabile nella formulazione delle conclusioni in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 439, secondo comma c.p.p.

Tanto premesso, la deroga normativa in questione non costituiva fonte di disparità di trattamento considerato che gli imputati raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio successivamente al 2 giugno 1999 — epoca dopo la quale non è più invocabile l'art. 223 cit. — ovvero con ancora l'udienza preliminare in corso erano facultati a richiedere il giudizio abbreviato nelle forme ordinarie, previste dagli artt. 438 e 439 c.p.p.

Sicchè, in tali casi, il mancato ricorso al giudizio abbreviato era frutto di una libera scelta processuale e non certo di un impedimento normativo.

E tuttavia, il coerente quadro normativo sopra descritto risulta sconvolto dalle radicali modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. «Legge Carotti»).

Infatti, com'è noto, le rilevanti novità introdotte in materia non si limitano ad una generale revisione della natura giuridica e delle condizioni di applicabilità del giudizio abbreviato ma ne estendono l'applicazione a tutti i reati e, dunque, anche a quelli astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo, per i quali l'accesso a tale rito era in precedenza precluso.

In particolare, per la parte che interessa in questa sede, la novella introdotta al secondo comma dell'art. 442 c.p.p. dall'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 reintroduce l'ammissibilità del giudizio abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo, originariamente dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, con sentenza della Corte costituzionale del 21 aprile 1991, n. 176.

E tuttavia, l'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha modificato la disciplina dell'art. 225 del decreto legislativo n. 51/1998 limitandosi a sopprimere le parole «... acquisito il consenso del pubblico ministero ...».

In tal maniera il sistema normativo che risulta al momento vigente prevede che:

a) gli imputati nei giudizi di primo grado in corso alla data del 2 giugno 1999 allorché non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale hanno facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, anche se i reati loro ascritti comportano astrattamente l'applicazione della pena dell'ergastolo;

b) gli imputati nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data del 2 giugno 1999, anche se non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, non hanno facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

Nel caso in esame, gli odierni istanti (Migliore, Carusotto e Balsamo) si trovano nella situazione descritta al punto b) e, alla stregua della disciplina vigente, non hanno titolo per richiedere il giudizio abbreviato a differenza di quelli che si trovano nella posizione descritta al punto a).

Orbene, si sono già espresse le ragioni per le quali, sino alla novella introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, tale sistema non era fonte di disparità di trattamento.

Ciò perché sia agli imputati che si trovavano nella condizione *sub a)* sia a quelli nella condizione *sub b)* per i reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo il ricorso al giudizio abbreviato era comunque precluso, mentre per gli altri reati per gli imputati *sub b)* era possibile chiedere il giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare.

Ma una volta reintrodotta la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche in ordine a reati punibili con la pena dell'ergastolo il sistema vigente — limitatamente ai procedimenti ove risultano contestati all'imputato che richiede il giudizio abbreviato tali reati — pone in essere in alcuni peculiari casi una palese disparità di trattamento a parità di condizioni processuali. Invero è pacifico che sino alla data di entrata in vigore della novella introdotta dall'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 non era possibile richiedere il giudizio abbreviato per imputazioni astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo, sussistendo al riguardo, un insuperabile divieto normativo.

Ciò posto, intervenuta la modifica normativa di che trattasi può configurarsi — come accade nel procedimento in esame (dove deriva la rilevanza della questione esposta) — il caso che imputati per reati puniti con la pena dell'ergastolo che pur si trovano in identica situazione processuale, con un dibattimento di primo grado in corso nel quale non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, possano accedere o meno al rito abbreviato a seconda che il giudizio che li riguarda sia stato instaurato prima o dopo il 2 giugno 1999.

Nel caso concreto, agli imputati Migliore, Carusotto e Balsamo viene precluso il ricorso al rito abbreviato che invece potrà essere concesso ad altro imputato che, nelle medesime condizioni — giova ripeterlo, giudizio di primo grado in corso con istruttoria dibattimentale non ancora iniziata — avrà avuto esclusivamente la ventura di essere stato tratto a giudizio (con decreto ovvero nelle forme del giudizio immediato) prima e non dopo il 2 giugno 1999.

La disparità di trattamento oltre che evidente appare del tutto irragionevole anche tenuto conto della *ratio* dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51/1998.

Invero, la possibilità di accedere al giudizio abbreviato nel corso del giudizio di primo grado viene offerta all'evidente scopo di deflazionare i dibattimenti la cui fase istruttoria non sia ancora iniziata, in coerenza con l'obiettivo della riforma volto a ridurre il ricorso alla fase dibattimentale; obiettivo perseguito con l'ampliamento dei poteri del g.u.p. ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (cfr. ad es. l'art. 421-*bis* c.p.p., nonché gli artt. 422, 423 e 425 c.p.p. nel testo novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479), con la previsione dell'introduzione concordata tra le parti di atti contenuti nel fascicolo del p.m. o della documentazione dell'attività di investigazioni difensiva ben oltre i previgenti limiti sanciti dall'art. 431 c.p.p.; ma soprattutto con la radicale riforma proprio del rito abbreviato, attraverso la soppressione del consenso del p.m. e persino della discrezionalità del giudice in ordine all'ammissione del rito richiesto nell'assenza di istanze di integrazione probatoria.

Rebus sic stantibus, davvero non si comprende la ragione per la quale l'accesso al giudizio abbreviato in ordine ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, in precedenza precluso dal dettato normativo, non sia consentito a tutti gli imputati che si trovino con un giudizio di primo grado in corso e con l'istruzione dibattimentale ancora non iniziata, indipendentemente dall'epoca (precedente o successiva al 2 giugno 1999) di instaurazione del giudizio stesso.

Ed infatti, a questa Corte non sembra legittimo discriminare gli imputati soltanto in forza di un dato meramente temporale, del tutto scollegato alla fase processuale del giudizio in corso e su di essa sostanzialmente e formalmente ininfluyente.

Né per giustificare tale disparità può invocarsi il principio del *tempus regit actum*.

Invero, nella fattispecie in esame, sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 il ricorso al rito abbreviato nel caso di reati puniti con la pena dell'ergastolo era precluso sia all'udienza preliminare che in applicazione dell'art. 223 cit.

Sicchè, sotto tale profilo, il parziale mancato adeguamento del testo dell'art. 223 alla nuova disciplina del rito abbreviato prevista dal testo novellato dell'art. 442 c.p.p. ha dato luogo ad un vero e proprio «buco normativo», introducendo una modifica processuale transitoria, che immotivatamente ed irragionevolmente risulta applicabile soltanto ad alcuni imputati e non a tutti quelli che — al momento di entrata in vigore della modifica processuale stessa — si trovano nella medesima posizione di imputati con giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non ancora iniziata.

Né può dirsi che trattandosi di una normativa transitoria il legislatore ha piena libertà nell'individuare le categorie (*rectius*, posizioni processuali) che possono beneficiare della normativa stessa.

Ciò perchè, in realtà, nella fattispecie il legislatore non ha distinto posizioni processuali diverse, ma nell'ambito di un'identica situazione processuale ha scelto un discrimine di tipo esclusivamente temporale nonché irragionevole ed, anzi, in palese contraddizione non soltanto con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Carta costituzionale ma anche con lo scopo stesso perseguito dalla norma.

Infine, appare del tutto chiaro come nel presente giudizio la risoluzione dell'esposta questione di costituzionalità appare rilevante considerato che l'accesso al giudizio abbreviato comporta per gli imputati richiedenti l'applicazione — in caso di condanna — di un regime sanzionatorio più favorevole.

Pertanto:

1) appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — per violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione — dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato;

2) appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — per violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione — del combinato disposto degli artt. 56 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui — dopo avere introdotto l'ammissibilità del rito abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ed avere soppresso le parole «... acquisito il consenso del pubblico ministero ...» contenute nell'art. 223 del decreto legislativo n. 51/1998 non ha soppresso anche le parole «... alla data di efficacia del presente decreto ...» sostituendole con le parole «... alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ...» e comunque nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio:

questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado in corso, instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato;

per violazione dell'art. 3 della Costituzione del combinato disposto degli artt. 56 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui dopo avere introdotto l'ammissibilità del rito abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ed avere soppresso le parole «... acquisito il consenso del pubblico ministero ...» contenute nell'art. 223 decreto legislativo n. 51/1998 non ha soppresso anche le parole «... alla data di efficacia del presente decreto ...» sostituendole con le parole «... alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 ...» e comunque nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso, instaurati successivamente alla

data di efficacia del decreto n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato;

Per violazione dell'art. 3 della Costituzione; e sospeso il giudizio in corso dispone:

- 1) *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 2) *la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- 3) *la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica;*

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito.

Agrigento, addì 20 gennaio 2000.

Il presidente: CARDINALE

Il giudice est.: BIRITTERI

00C0414

N. 259

Ordinanza emessa il 20 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sui ricorsi riuniti proposti da Gen. Im. S.r.l. contro la regione Puglia ed altri

Industria e commercio - Regione Puglia - Nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Previsione, con legge regionale, dell'archiviazione delle domande di autorizzazione già presentate ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 - Contrasto con l'art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 che prevede l'obbligo di esame e decisione entro centottanta giorni dalle domande presentate entro la predetta data del 16 gennaio 1998 - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. e di libertà d'iniziativa economica privata - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi.

- Legge Regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 41, 97 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 3023/1998 e n. 2409/1999 proposti da soc. Gen. Im. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola presso il cui studio in Bari elettivamente è domiciliata;

Contro la regione Puglia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, costituitasi solo nel primo ricorso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cipriani e Maddalena Torrente del settore legale della regione Puglia, p.zza A. Moro n. 37, Bari e nei confronti dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato in persona del titolare *pro-tempore* dell'ufficio, non costituito, nonché nei confronti (ric. n. 2409/1999) del dirigente dell'ufficio mercati ed attività delegate del settore commercio della regione Puglia, non costituito; del dott. Raffaele Ruberto, commissario *ad acta* designato dal Prefetto di Bari, non costituito; per l'annullamento, col ric. n. 3023/1998, del silenzio inadempimento serbato dalla regione Puglia su atto di diffida del 2 novembre 1998 ad oggetto istanza prodotta dalla soc. ricorrente in data 26 febbraio 1997 intesa ad ottenere il nulla osta *ex art.* 27 legge n. 426/1971 e legge regionale n. 32/95 per l'apertura di una grande struttura di vendita in Bari, località Santa Caterina; e per la declaratoria dell'obbligo della regione di rilasciare detto nulla osta; col ricorso n. 2409/1999, della determinazione n. 1 reg. sett. del 13 settembre 1999 del dirigente regionale dell'ufficio mercati ed attività delegate del settore commercio con cui si è stabilito non doversi dare seguito all'istanza di nulla osta commerciale, attesa in particolare la intervenuta legge regionale n. 24 del 4 agosto 1999 disponente al comma 3 dell'art. 1 «all'esame delle domande di autorizzazione *ex legge regionale 2 maggio 1995 n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito*»;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000, relatore il cons. Vito Mangialardi, udito l'avv. Notarnicola per la ricorrente società e l'avv. Torrente per la regione Puglia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

A) Con ricorso notificato il 4 dicembre 1998 rubricato al n. 3323/1998, la società Gen. Im. ha impugnato il silenzio inadempimento serbato dalla regione Puglia su atto di diffida e costituzione in mora diretto ad ottenere il nulla osta per l'apertura di una grande struttura di vendita in Bari, località Santa Caterina.

Questo t.a.r. con ordinanza n. 14 dell'8 gennaio 1999 ha accolto l'istanza cautelare ed ha imposto all'amministrazione regionale di pronunciarsi sull'atto di diffida; con successiva ordinanza n. 313 del 22 aprile 1999 è stato reiterato l'ordine alla regione di comunque pronunciarsi dandosi il termine di 60 giorni; infine con altra ordinanza (la n. 561 del 22 luglio 1999) è stato ancora reiterato l'ordine suddetto con contestuale nomina di commissario *ad acta*.

Questi con provvedimento dell'11 ottobre 1999 prot. n. 99/2431/9C/GAB, preso atto che con determinazione dirigenziale del settore commercio n. 1 del 13 settembre 1999 la regione Puglia, in applicazione dell'art. 1, comma 3 della intervenuta legge regionale 4 agosto 1999 n. 24 ha disposto di non dare seguito alle richieste di nulla osta regionale, non ha assunto alcuna decisione di merito, risultando la questione dell'intervenuto provvedimento regionale assorbente di ogni altra.

A sua volta la ricorrente con istanza depositata, previa notifica, il 3 novembre 1999, ha chiesto l'esatta esecuzione delle ordinanze t.a.r. significando in particolare che non poteva essere eluso l'ordine del giudice amministrativo antecedente alla entrata in vigore della legge regionale n. 24/1999, talché dovevasi ordinare al commissario *ad acta* di riesaminare il suo provvedimento ed in senso favorevole sulla domanda della Gen Im.

Si è costituita in giudizio la regione significando da un lato un ritenuto silenzio rigetto determinatosi sulla domanda originaria della ricorrente e dall'altro che, comunque, l'obbligo in capo alla regione di pronunciarsi era venuto meno per effetto della intervenuta legge regionale n. 24/1999.

B) Il successivo ricorso n. 2409/1999 è prodotto avverso la determinazione dirigenziale del 13 settembre 1999 di cui sopra si è detto.

Si deduce da parte della ricorrente la violazione dello *iussum* del giudice reso nelle ordinanze cautelari, la violazione dell'intervenuto decreto legislativo n. 114/1998 oltre che della legge regionale n. 32/1995, e la illegittimità costituzionale della intervenuta legge regionale n. 24/1999 *in parte qua*, (art. 1, comma 3) per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 Cost.

Alla pubblica udienza i due ricorsi sono stati chiamati congiuntamente e, sentiti i presenti difensori, introitati per la decisione.

D I R I T T O

Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva.

Nel merito ritiene il collegio di sollevare questione di costituzionalità — pure dedotta da parte ricorrente — della intervenuta legge regionale 4 agosto 1999 n. 24 pubblicata nel B.U.R.P. n. 85 del 6 agosto 1999 *in parte qua* e cioè comma 3, art. 1 («All'esame delle domande di autorizzazione *ex lege* regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito») e ciò per il diniego procedimentale e provvedimentale che detta disposizione viene a comportare e che incide irreparabilmente sul contenuto della tutela giurisdizionale accordabile al privato.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione.

I. — Sulla rilevanza della questione.

La società ricorrente impugnando il silenzio della regione su atto di diffida ha chiesto una declaratoria dell'obbligo della regione al rilascio di nulla osta per l'apertura di una grande struttura di vendita in Bari, località Santa Caterina. L'amministrazione regionale a seguito di tre ordinanze cautelari che le imponevano di comunque

pronunciarsi, con determinazione dirigenziale del settore commercio n. 1 del 13 settembre 1999 ha disposto non darsi seguito alla richiesta in questione (trasmessa dal comune di Bari con nota del 22 aprile 1997 ai sensi della legge regionale n. 426/1971 e della legge regionale n. 32/1995) richiamando al primo punto di detta determinazione la disposizione sopra trascritta.

A sua volta il nominato commissario *ad acta*, prendendo atto della determinazione dirigenziale, non ha assunto alcuna decisione nel merito «risultando la questione dell'intervenuto provvedimento regionale assorbente di ogni altra».

Considera il collegio che la sopravvenuta norma di cui al comma 3, art. 1, legge regionale n. 24/1999 per la sua stessa espressione letterale (principale criterio ermeneutico *ex art. 12 preleggi*) consente alla regione di non più provvedere sulle richieste di nulla osta commerciali corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 (come esplicitato nella nota regionale gravata, di cui poi ha preso atto il nominato commissario *ad acta*) e quindi direttamente incide sulla tutela invocata dalla ricorrente.

Né a ciò può opporsi che la disposizione in parola sia intervenuta successivamente ad ordinanze cautelari di questo t.a.r. che imponevano ad essa regione di comunque concludere il procedimento inteso al rilascio del nulla osta. Ed invero a fronte del provvedimento cautelare, destinato per sua natura ad essere caducato od assorbito con la decisione di merito cui è strettamente funzionale, non è ravvisabile il giudicato formalmente determinatosi su sentenza che è intangibile dalla legge sopravvenuta.

II. — Sulla non manifesta infondatezza.

È di tutta evidenza il contrasto della norma censurata con l'art. 25, decreto legislativo n. 114/1998 che all'art. 25 dispone «le domande di rilascio delle autorizzazioni già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo l'attestazione del responsabile del procedimento sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data».

La disposizione resa nel comma 3, art. 1, legge regionale in questione sancisce invece esattamente il contrario di quanto previsto dal riportato art. 25, comma 5, decreto legislativo 144, ed è quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione avendo la regione esorbitato dai limiti della sua potestà normativa che si esercita entro i confini previsti dalla legge statale di settore.

Nei confronti della norma censurata — che come visto comporta un definitivo accantonamento delle istanze iichiedenti il nulla osta commerciale —, valgono a più forte ragione i profili di illegittimità costituzionale espressi nelle ordinanze di remissione alla Corte sovrana della precedente legge regionale n. 24/1997 recante il blocco «temporaneo» nel rilascio di nulla osta, e su cui la Corte ebbe ad esprimersi con ordinanza del 24-30 giugno 1999 n. 276 disponendo per la restituzione degli atti del giudizio al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta e cioè del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 144, art. 25 di cui sopra si è detto.

L'attuale norma regionale sembra violare l'art. 41 della Costituzione non essendo consentito alla legge ordinaria ed a quella regionale ostacolare la iniziativa economica privata.

La legge in parola determinando il blocco dei nulla osta commerciali si risolve in un sostanziale disconoscimento del diritto di libertà economica senza che sia dato cogliere quale fine di utilità sociale la regione abbia inteso perseguire. Se è infatti vero che la regione ha il potere di intervenire per controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne la adeguatezza alle direttive di sviluppo, non pare che essa regione possa negare in via generale il rilascio dei nulla osta laddove non sussistano esigenze di tutela della libera concorrenza e del consumatore.

Sotto altro aspetto la norma censurata appare in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici della p.a., il precetto è comunemente inteso nel senso di imporre la continuità e l'effettività dell'esercizio dei pubblici poteri. Il blocco ora disposto contrasta col precetto suddetto perché consente l'arbitrario non esercizio di pubblici poteri che pur sono attribuiti alla regione e tale effetto può senz'altro qualificarsi cattiva amministrazione.

La norma censurata non pare in linea, poi, con l'art. 3 della Costituzione a causa della non uniforme garanzia della libertà di iniziativa economica sul territorio nazionale e della conseguente disparità di trattamento tra gli imprenditori che intendono operare in Puglia nel settore in questione e quelli di altre regioni della Repubblica italiana ove detto blocco non si verifica; crea inoltre una disparità tra operatori economici che già hanno ottenuto il nulla osta e gli altri ora interdetti a riguardo.

La norma censurata risulterebbe pure in contrasto con l'art. 10 della Costituzione sotto il profilo della vulnerazione del principio comunitario di libera prestazione dei servizi come interpretato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in recenti pronunce (vedi parere espresso in data 17 maggio 1999 a proposito della regione Lombardia in bollettino dell'autorità n. 9 del 22 marzo 1999).

III. — Stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza come dianzi precisate, il collegio sospende il giudizio non potendo lo stesso essere definito indipendentemente da una pronuncia della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così statuisce:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge regione Puglia del 4 agosto 1999, per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione;

sospende il giudizio;

dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione, che provvederà altresì alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Puglia ed alla sua comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2000.

Il presidente: CORASANITI

L'estensore: MANGIALARDI

00C0415

N. 260

Ordinanza emessa il 7 gennaio 2000 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Calderone Carmelo e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ed altra

Reato in genere - Pene accessorie - Cancellazione dal registro degli esercenti attività commerciali delle persone condannate per determinati reati - Previsione che la sospensione condizionale della pena non valga ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto ad analoghe norme concernenti sanzioni automatiche dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenze della Corte costituzionale - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 297/1993 e 226/1997.

- Cod. pen., art. 166 (modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19), in combinato disposto con l'art. 2, n. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
- Costituzione, artt. 3 e 35.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da:

Calderone Carmelo, assistito dagli avv.ti Antonella Profumo e Piero Franzosa, nei confronti di Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, assistita dall'avv. Ernesto Lavatelli, e di regione Liguria, assistita dagli avv.ti Carlo A. Pedemonte e Barbara Baroli.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 1998 Calderone Carmelo conveniva in giudizio la regione Liguria e la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Genova riferendo di essere stato condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e L. 500.000 di multa per i reati di cui agli artt. 18 e 110 c.p. e 3, n. 3, legge n. 75/1958, di aver fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, di aver peraltro subito, quale conseguenza della condanna penale, il provvedimento comunale dichiarativo di decadenza di

validità dell'autorizzazione commerciale relativa al locale bar da lui gestito da circa vent'anni e la cancellazione dal REC da parte della C.C.I.A.A. di Genova. Riferiva il Calderone che mentre il provvedimento del comune era stato sospeso dal t.a.r., il suo ricorso gerarchico avverso la cancellazione era stato respinto dal Presidente della Giunta regionale e, in forza dell'art. 8, legge n. 426/1971, affermava il proprio diritto alla tutela giurisdizionale ordinaria avverso lo stesso provvedimento.

L'attore sosteneva quindi che la norma in base alla quale era stata disposta la cancellazione (art. 2, comma 4, lett. e), legge n. 287/1991) era incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 4 Cost., a sostegno di tale tesi il Calderone citava alcune sentenze della Corte costituzionale che avevano già dichiarato l'incostituzionalità di varie norme che prevedevano la cancellazione automatica da registri e albi nel caso di condanna per determinati reati. Osservava inoltre che avendo egli ottenuto la sospensione condizionale della pena doveva trovare applicazione nei suoi confronti l'art. 166 c.p.p. come riformato dall'art. 4, legge n. 19/1990 secondo cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non poteva determinare impedimento all'esercizio della sua abituale attività lavorativa.

Sia la regione Liguria che la Camera di commercio di Genova si costituivano in giudizio resistendo alla domanda.

Precisate le conclusioni trascritte all'epigrafe la causa giunge ora a decisione.

Motivi della decisione

Il Calderone agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo preteso diritto alla ricostituzione della propria posizione soggettiva derivante dall'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2, n. 1 della legge n. 287/1991 «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»; tale posizione soggettiva sarebbe stata illegittimamente lesa dall'autorità amministrativa con il provvedimento di cancellazione dal predetto registro adottato dal Presidente della Camera di commercio del 20 agosto 1997.

L'illegittimità dell'atto amministrativo in questione deriverebbe da un duplice ordine di motivi: da un lato essa sarebbe conseguenza della incostituzionalità della norma in base alla quale l'atto stesso è stato emanato (e a tale proposito l'attore prospetta questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 2, comma 4, lett. e) legge n. 287/1991), dall'altro lato il provvedimento in questione si porrebbe in contrasto con l'art. 166 c.p. come riformato dalla legge n. 19/1990.

Considerato che secondo la giurisprudenza della Cassazione i provvedimenti in materia di iscrizione e cancellazione in albi o elenchi formati a vari fini sono atti amministrativi diretti al riscontro, senza alcun margine di discrezionalità, dei requisiti di legge, deve senz'altro riconoscersi la natura di diritto soggettivo della posizione dell'interessato e affermarsi la giurisdizione dell'A.G.O. nella relativa controversia; ciò, in riferimento proprio alle questioni relative all'iscrizione o cancellazione dai registri degli esercenti il commercio è del resto confermato dall'art. 8 della legge n. 426 /1971 che espressamente prevede l'azione davanti al tribunale della sede della Camera di commercio competente avverso il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso amministrativo (per tutte si veda Cass. s.u. n. 13756/1991).

Le stesse considerazioni valgono per affermare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto sollevata dalla Camera di commercio convenuta: la natura vincolata dei provvedimenti amministrativi in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi o elenchi determina che l'eventuale riconoscimento da parte dell'A.G.O. della sussistenza dei requisiti di legge per il permanere dell'iscrizione (o se si vuole l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la cancellazione) determinerebbe di per sé l'obbligo della stessa amministrazione di ripristinare la situazione preesistente alla cancellazione.

Nel merito si osserva che la censura di incostituzionalità dell'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 è, per ragioni in parte diverse da quelle prospettate dall'attore, non manifestamente infondata. Per motivare tale assunto occorre prendere le mosse da due sentenze del giudice delle leggi che in tempi relativamente recenti si sono occupate di questioni analoghe (sentenza n. 297/1993 e sentenza n. 226/1997). In base a tali pronunce deve innanzitutto affermarsi che il principio di «giusta proporzione» tra sanzione e fatto sanzionato in base al quale la stessa Corte costituzionale aveva in precedenza (sentenze nn. 16 e 22 del 1991, n. 40 del 1990 e n. 971 del 1988) dichiarato illegittime alcune ipotesi di automatismo della sanzione disciplinare afferenti un rapporto di lavoro pubblico o privato o una attività professionale non opera qualora la condanna penale rilevi non quale presupposto della sanzione stessa, ma «al fine del riscontro dei requisiti soggettivi per l'accesso a posti di lavoro (...) ovvero per il rilascio e quindi (...) per il permanere di provvedimenti concessori o autorizzativi» (sent. n. 297/1993)».

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio ci troviamo proprio in una di tale ipotesi e a conferma di tale assunto basta considerare che la norma di legge in considerazione prevede la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio in caso di condanna per i reati elencati alla lettera c) della stessa norma non quale applicazione di un potere disciplinare, peraltro neppure identificabile nella fattispecie, ma come conseguenza del venire meno di uno dei requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione (analogamente nel caso degli agenti di commercio preso in considerazione da Corte cost. n. 226/1997).

La questione di costituzionalità nei termini prospettati dal Calderone va dunque dichiarata infondata in quanto in tal senso si è già pronunciata la Corte costituzionale in casi analoghi.

Va però considerato che proprio in relazione alle ipotesi di rilevanza della condanna penale ai fini del riscontro dei requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione in albi o elenchi vale, in generale, il principio stabilito dall'art. 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, modificativo dell'art. 166 c.p., secondo cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire di per sé sola impedimento all'accesso di posti di lavoro né può determinare il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività lavorativa (v. Corte costituzionale n. 297/1993 citata).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio risulta che la pena inflitta al Calderone è stata condizionalmente sospesa, la norma generale sopra citata non ha tuttavia modo di operare in quanto derogata da altra disposizione di legge successiva (art. 2, n. 5, legge 25 agosto 1991, n. 287) che, in relazione allo specifico settore dei pubblici esercizi commerciali, settore in cui lavorava l'attore, prevede che il divieto di iscrizione nei relativi registri opera, in caso di sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In forza del criterio della successione delle leggi nel tempo il conflitto tra le due norme va risolto in via interpretativa in favore della norma da ultimo citata. Il dubbio che la disparità di trattamento a danno degli esercenti di pubblici esercizi commerciali (nei confronti dei quali, nell'ipotesi data, non trova applicazione il principio della estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena) che consegue a tale interpretazione non sia giustificata è fondato e non potrebbe dirsi fugato in riferimento al fatto che la norma generale prevede espressamente delle deroghe allo stesso principio (tranne i casi specificamente previsti dalla legge); infatti, a parte l'ulteriore problema interpretativo della riferibilità dell'inciso riportato anche alle ipotesi ad esso non sintatticamente correlate, tra cui è compresa quella oggetto del presente giudizio, tale espressa previsione può valere solo ad escludere una antinomia formale tra le due norme, ma non costituisce di per sé giustificazione sufficiente, in riferimento al canone della ragionevolezza alla stregua del quale va valutata la conformità della legge ai principi di eguaglianza di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., delle singole deroghe di volta in volta disposte dal legislatore.

La rilevanza della questione, che nei termini prospettati viene sollevata d'ufficio, in riferimento anche all'art. 35 della Costituzione (essendo evidenti i riflessi negativi sul diritto al lavoro conseguenti alla sospettata disparità di trattamento determinata dalla norma in oggetto) consegue al fatto che dal provvedimento amministrativo da cui la presente causa trae spunto risulta che la cancellazione dell'attore dal R.E.C. è stata disposta esclusivamente in considerazione della condanna penale, condizionalmente sospesa, da lui riportata sì che il venire meno della norma sospettata di incostituzionalità determinerebbe l'accoglimento della domanda.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in riferimento agli articoli 3 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 166 codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e 2, n. 5, legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Genova, addì 7 gennaio 2000.

Il giudice: VIGOTTI

N. 261

*Ordinanza emessa il 17 marzo 2000 dal tribunale di Bologna
nel procedimento di esecuzione promosso da Vismara Umberto contro Nuovo Poliambulatorio Felsineo S.r.l.*

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecutività del titolo da parte del giudice del merito (nella specie: sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo da parte del giudice dell'opposizione) - Effetti nel processo esecutivo già iniziato - Potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione della procedura, o comunque la perdita di efficacia *ex tunc* del pignoramento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento fra posizioni debitorie parimenti meritevoli di tutela - Violazione del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., artt. 649, 630 e 623.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella procedura n. 1984/1999 r.g. promossa da Vismara Umberto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Davide Moretto, del foro di Bologna, in Bologna, via Rizzoli n. 4, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Caterina Pini e Luca Verderi del foro di Parma, come da procura a margine dell'istanza di vendita depositata il 28 luglio 1999;

Contro Nuovo Poliambulatorio Felsineo S.r.l., elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luigi Andrea Cosattini, del foro di Bologna, in Bologna, via degli Artieri n. 2, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'istanza di sospensione *ex art.* 623 c.p.c. depositata il 3 novembre 1999;

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza del 16 dicembre 1999 e dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti dal g.e. il 5 gennaio 2000, nonché delle memorie pervenute successivamente dalle stesse;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. — In data 5 luglio 1999 e su istanza di Vismara Umberto veniva notificato al Nuovo Poliambulatorio Felsineo S.r.l. atto di precetto per la somma di complessive L. 9.840.841 unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del 21 maggio 1999, con il quale il pretore di Parma aveva ingiunto al Nuovo Poliambulatorio il pagamento in favore di Vismara della somma di L. 8.012.000, a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione e con esonero dal termine di cui all'art. 482 c.p.c.; sulla base di tale atto, nella stessa data del 5 luglio 1999, veniva eseguito altresì il pignoramento mobiliare dei beni del debitore per un importo stimato in quella sede *ex art.* 518 c.p.c. di complessive L. 11.950.000 (cfr. verbale di pignoramento).

2. — Con atto depositato il 3 novembre 1999 il debitore esecutato proponeva istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 623 e s. c.p.c., assumendo al riguardo che, a seguita di tempestiva opposizione proposta avverso il decreto provvisoriamente esecutivo del 21 maggio 1999, il tribunale di Parma, con ordinanza del 27 agosto 1999, aveva nel frattempo sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; chiedeva, pertanto, che il giudice dell'esecuzione disponesse la sospensione della procedura esecutiva.

3. — Con decreto *inaudita altera parte* del 16 novembre 1999 questo giudice sospendeva la procedura esecutiva disponendo altresì la convocazione delle parti per l'eventuale provvedimento di estinzione, da adottare — in tesi — dopo l'instaurazione del pieno contraddittorio; all'udienza del 16 dicembre 1999 il debitore esecutato insisteva per la sospensione della procedura esecutiva, ma chiedendo che ne venisse, comunque ed altresì, dichiarata l'estinzione; deduceva in particolare, sotto il primo profilo, che doveva ritenersi ammissibile l'istanza di sospensione proposta al giudice dell'esecuzione, non vertendosi, nella specie, in ipotesi di sospensione ad opera del giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, contemplata dalla prima parte dell'art. 623 c.p.c., norma applicabile solo nell'ipotesi di impugnazione di sentenza avente efficacia esecutiva; lo stesso esecutato deduceva inoltre e tuttavia che, essendo l'esistenza (attuale) di un titolo munito di efficacia esecutiva presupposto necessario per una valida prosecuzione del processo espropriativo, in caso di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo doveva ritenersi venuta altresì meno una condizione indefettibile dello stesso processo.

4. — Replicava per contro il creditore che, essendo stata l'esecuzione già sospesa con il provvedimento del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., nessun potere di sospensione ulteriore poteva ritenersi sussistente in capo al giudice dell'esecuzione con la conseguenza che l'istanza proposta doveva ritenersi inammissibile o, comunque, improponibile, per carenza di interesse; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione con condanna del debitore alle spese del giudizio; quanto alla questione relativa all'estinzione del processo esecutivo, deduceva il creditore che, per giurisprudenza consolidata della suprema Corte, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, non avrebbe potuto determinare l'estinzione del processo esecutivo intrapreso in forza del predetto titolo né avrebbe potuto incidere sulla validità degli atti (esecutivi) già compiuti, non integrando alcun provvedimento di «revoca» dell'efficacia esecutiva del titolo medesimo.

5. — Ritiene questo g.e. che, in effetti, il consolidato orientamento formatosi presso i giudici di legittimità (da ultimo Cass. 12 gennaio 1999, n. 261, Ced Cass. civ., 522227, Cass. 16 ottobre 1992, n. 11342, in Giust. civ. Mass. 1992, «esecuzione forzata», 10, Cass. 3 maggio 1991, n. 4866, in Giur. it. 1992, I, 1, 744), non contraddetto che da sporadiche pronunce di segno contrario della giurisprudenza di merito (Pret. Latina 9 febbraio 1994, in Giust. civ. 1995, I, 1099), possa qualificarsi alla stregua di diritto vivente sostanzialmente preclusivo della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di annoverare tra gli atti interdittivi della prosecuzione del processo un provvedimento diverso da una più semplice e ricognitiva pronuncia attestativa della venuta meno, con effetti *ex nunc*, della esecutorietà del titolo.

1. — È divenuto in altri termini *jus receptum* l'indirizzo secondo cui allorché, come nel caso oggetto di giudizio, il provvedimento assistito da forza esecutiva sia privato di quest'ultima da parte del giudice deputato alla cognizione, nel merito, della pretesa sostanziale, l'effetto conseguente proprio del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato sia il mero arresto — con efficacia dunque *ex nunc* — della misura interdittiva (*rectius*: sospensiva) della esecutorietà del titolo; ciò significa che, al di là del mezzo processuale introducibile da parte del debitore esecutato, il soggetto passivo dell'espropriazione può limitarsi a rappresentare *ex art. 486 c.p.c.* al g.e. tale causa di arresto dell'esecuzione che, formatasi *ab externo* ma incidendo direttamente sul titolo, non consentirebbe però al giudice dell'espropriazione stesso alcuna potestà valutativa ulteriore: egli infatti deve prendere atto che il titolo esecutivo è venuto modificandosi proprio nella sua idoneità a sorreggere la perseguibilità dell'espropriazione; indipendentemente, come detto, dall'atto processuale introduttivo dell'eccezione (non essendo necessaria alcuna opposizione *ex art. 615 o 617 c.p.c.*, ma nemmeno — come nella vicenda in esame — essendovi preclusione a considerare idoneo allo scopo anche un atto di formale opposizione) il g.e. è condizionato nella sua stessa potestà esecutiva, con effetti che, raccordati ad un caso di diretta esemplificazione dell'art. 623 c.p.c., si differenziano da ogni altra vicenda in cui sia lo stesso g.e. a sospendere l'esecuzione.

2. — Oltre dunque i casi di sospensione necessaria *ex lege* (come l'instaurazione incidentale del processo divisorio *ex artt. 599-601 c.p.c.* e la fissazione del giudizio contestativo circa la dichiarazione del terzo *ex art. 548 c.p.c.*) e le ipotesi in cui il medesimo potere interinale sia adottato dallo stesso g.e. sollecitato dalle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo, la procedura esecutiva ancora potrebbe dirsi sospesa quando il titolo che la sorreggeva sin da suo sorgere venisse privato della esecutorietà dal giudice «davanti al quale è impugnato» *ex art. 623 prima parte c.p.c.*; l'esercizio di tale potere ad opera del giudice istruttore dell'opposizione al decreto ingiuntivo ne realizzerebbe un esempio: così nell'art. 649 c.p.c. l'ordinanza non impugnabile costituisce un effetto ablativo sulla esecuzione provvisoria del decreto, già concessa *ex art. 642 c.p.c.*, ma — nell'ambito dell'orientamento ritenuto costante della giurisprudenza — non così radicale da far perimere il processo esecutivo nel frattempo iniziato; parimenti, in un diverso caso, il giudice di secondo grado può disporre con ordinanza non impugnabile emessa *ex art. 373 c.p.c.* «che l'esecuzione sia sospesa», avuto riguardo alla sentenza nel frattempo impugnata avanti alla Corte di cassazione e già azionata in *executivis* dal creditore ovvero ancora con ordinanza non impugnabile *ex art. 351 c.p.c.* sull'istanza di sospensione della sentenza di primo grado svolta *ex art. 283 c.p.c.*

3. — Nella vicenda sottoposta all'esame del g.e. è stata prospettata, a chiarimenti, l'esigenza di individuazione autonoma dei confini da ascrivere alla potestà sospensiva dedotta avanti al giudice dell'espropriazione stessa, al fine di valutare se l'arresto, in termini (interinali e) meramente ricognitivi già disposto sul mero ricorso e dunque con decreto, necessitasse o meno di una precisazione circa i limiti di efficacia da assicurare alla stessa misura rispetto agli atti già compiuti; ciò implica l'interrogativo circa il convincimento se possa darsi ancora espropriazione non in costanza di titolo esecutivo e, pertanto, ricorrendo all'unico atto conseguente a tale più radicale avviso, cioè l'ordinanza di estinzione; una aversa pronuncia meramente ricognitiva dell'evento-sospensione (già costituente il contenuto del provvedimento di altro giudice) ovvero autonomamente riflettente l'espressione di un potere sospensivo del g.e. stesso (pur se derivativo e di latitudine identica a quelli pronunciabili in esito alle opposizioni), non pare infatti definitivamente voluta dalla società debitrice, nel presupposto che, evidentemente, non avrebbe realizzato gli effetti di perenzione e restitutori chiaramente postulati dall'esecutata

(v. memoria 17 febbraio 1999); al di là delle improprietà lessicali adottate (ed in parte, allo stato attuale della normativa, condizionate dal dualismo schematico che presiede agli istituti che interrompono la sequenza degli atti espropriativi per effetto di attività provvedimentale interna e dunque del solo giudice che li governa), la stessa istanza di «sospensione» autonomamente svolta avanti al g.e., la rappresentazione del legame tra permanenza della esecutività del titolo e processo esecutivo, l'utilizzo di un istituto residualmente sollecitatorio verso il g.e. quanto alla verifica della permanenza delle condizioni di attualità dell'azione esecutiva rendono attuale la disamina, comunque anche officiosa, dei mezzi adottabili per la realizzazione dell'evento voluto dalla debitrice; la differenza principale tra tutte le forme considerate di sospensione ed un atto provvedimentale che, invece, travolga il processo esecutivo per mancanza di titolo esecutivo è data proprio dall'incidenza meramente *ex nunc* delle prime ed all'opposto *ex tunc* del secondo; l'ordinanza di estinzione, almeno *quoad effectum*, potrebbe dunque essere pronunciata perché solo tale provvedimento, muovendo dal presupposto per cui l'esecuzione forzata deve essere retta per tutto il suo corso da un titolo esecutivo, consentirebbe al debitore di fruire degli effetti ripristinatori della disponibilità dei beni e ablativi del vincolo ed al creditore di avversare da subito tale caducazione *ex tunc* provocandone la rimediazione *ex art. 178 c.p.c.* ad opera di giudice diverso e di seconda istanza, anzi condizionando al non reclamo la efficacia dell'ordinanza medesima.

4. — Ritiene questo g.e. che, così impostata la questione, il più volte citato orientamento prevalente non consenta in realtà spazi interpretativi per un allargamento del potere sospensivo esterno sino a riflettere una suscettibilità caducativa *ex tunc* del pignoramento nel frattempo attuato; parimenti si dubita che la diversa, obbligata, attività provvedimentale sia coerente almeno con due disposizioni costituzionali: l'art. 3 e l'art. 24 Cost.

5. — Sotto il primo profilo, ancora interpretativo, condivide questo g.e. le perplessità ricostruttive dell'esatta latitudine delle norme che, a vario titolo qualificanti siccome meramente sospensivo il potere ablatorio dell'esecutività del titolo *ex art. 649 c.p.c.* (ovvero anche *ex artt. 373 o 351 c.p.c.*), hanno conosciuto proposte rimediale entro un'area di effetti volta a ricomprendere, di volta in volta, anche un più radicale potere di revoca della esecutività stessa; come noto tali suggestioni (cfr. isolato trib. Alessandria 23 dicembre 1994, in Giust. civ. 1995, I, 1099) hanno preso le mosse, essenzialmente con riguardo al potere del g.i. della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla diffusa opinione di ricercare in via analogica tale potere ablatorio più forte direttamente dagli artt. 283 e 351 c.p.c. che, anteriormente alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, effettivamente contemplavano una distinzione tra «sospensione» e «revoca»; ascrivere la prima ad un riconoscimento di inopportunità della provvisoria esecutività e la seconda, invece, ad una delibata ragione di inesistenza delle condizioni di legittimità per la concessione della clausola, era divenuto indirizzo in parte condiviso; oggi, tuttavia, il dato testuale di riferimento analogico è venuto meno e, con esso, diviene operazione ancor meno plausibile quella che, muovendo da un preteso carattere generale del potere di revoca, ancora distingua, in ogni caso di esercizio di un potere *lato sensu* e testuale di tipo sospensivo, una doppia natura della sospensione; è dunque di rappresentazione priva di base normativa diretta la possibilità di configurazione di una sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo con efficacia immediata e rivolta al solo futuro (sospensione in senso stretto) e di una più radicale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con conseguenze anche retroattive (c.d. revoca).

6. — Né ad identico approdo potrebbe pervenirsi, pur sulla base di autorevoli stimoli della dottrina posteriore alla novella di cui alla legge n. 353/1990, allorché si volesse immaginare tale dualismo di esiti ancora sopravvissuto alla scomparsa testuale dei referenti codicistici già utilizzati in via analogica: a dire il vero la riflessione teorica, condotta proprio attorno alla portata dell'art. 649 c.p.c., non ha mancato di sottolineare non tanto la superfluità di quelle norme chiamate alla vocazione dell'*eadem ratio*, quanto l'inclusione originaria del potere di ablazione della esecutività del titolo esecutivo già nell'ambito del potere formalmente solo sospensivo; in altri termini è stato sostenuto che l'esercizio del potere sospensivo sul titolo ricomprende di necessità anche il periodo anteriore all'esecuzione, per cui «il potere esercitato dal giudice in tal momento ha quindi forza di incidere solo sull'esecutorietà del decreto, cioè sulla clausola che lo rende esecutivo [...] qualunque etichetta si voglia apporre al potere esercitato, questo si riferirà sempre all'esecutività (o esecutorietà) del decreto, avrà cioè ad oggetto la qualità del provvedimento che ne fa un titolo esecutivo»; tale premessa è stata giustificata allora quale presupposto per negare che la sospensione *ab externo* del titolo esecutivo possa avere per oggetto l'esecuzione-procedimento, poiché essa ben potrebbe essere adottata quando nemmeno un'esecuzione sia stata promossa, per cui «il provvedimento di sospensione impedisce l'inizio dell'esecuzione nello stesso identico modo di un provvedimento che vada sotto il nome di revoca»; in realtà tale prospettiva, alla base dell'ordinanza del g.e. qui reclamata ovvero non voluta, sembra contrastare con il dato letterale di cui alla prima parte dell'art. 623 c.p.c. che, indipendentemente dalla condivisibilità definitiva di tale lettura, è oggi correntemente inteso come luogo riassuntivo dell'unica vicenda sospensiva, nelle prime due ipotesi — di regola — incidente sul titolo e, per converso, sul processo esecutivo e, nella seconda parte, più direttamente e solo sull'espropriazione; è tale limitato ambito che questo g.e. ritiene di applicazione cogente e, tuttavia, dubitabilmente difforme dalla Carta costituzionale.

7. — In primo luogo si ravvisa una evidente illogicità di realizzazione della tutela economica, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., con riguardo a posizioni soggettive debitorie parimenti ed identicamente meritevoli di apprezzamento: se l'esecutorietà del titolo viene arrestata in virtù del provvedimento di sospensione, sulla base di tale pronuncia giudiziale nessuna espropriazione potrebbe essere iniziata e tuttavia, qualora promossa, l'esecutato ne subirebbe gli effetti sino al momento della diversa definizione processuale a proprio vantaggio della situazione di diritto già delibata come suscettiva di contrastare l'esecutività del titolo; nel caso *de quo* la società Nuovo Poliambulatorio Felsineo S.r.l. potrebbe ottenere la rimozione definitiva del vincolo nato per effetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo solo per effetto della sentenza con cui altro giudice, accogliendo appunto l'opposizione, sostituisce con altra statuizione quella del giudice del monitorio; per converso alla base della stessa pronuncia monitoria (del 21 maggio 1999) già dal 26 agosto 1999 non era più possibile attivare alcun pignoramento; l'irragionevole disparità di trattamento fra situazioni tutte meritevoli di tutela si correla, infatti, alla efficacia meramente *ex nunc* che la sospensione, come ricostruita, mantiene nel nostro sistema; così il debitore ingiunto sulla base di decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecutività sia stata sospesa *ex art. 649 c.p.c.* resterebbe esposto agli effetti di vincolo nel frattempo instaurati con il pignoramento, tra cui il blocco della disponibilità dei beni, come accaduto nella vicenda di causa; in essa, un pignoramento attuato sui beni del debitore ha costituito nel medesimo (*rectius*: nel legale rappresentante della S.r.l.) il custode del compendio con impossibilità di restituzione dello stesso al debitore, potendo invero il g.e., sulla base della qui ritenuta apparentemente necessaria applicazione dell'art. 623 c.p.c., solo limitarsi tutt'al più ad atti di mera conservazione dei beni ed urgenti; un diverso debitore non ancora esecutato non avrebbe subito invece alcun vincolo sul proprio patrimonio e tale differenza di trattamento, meramente dipendente dalla casualità temporale con cui il titolo esecutivo è stato azionato, determina una disparità di tutela irragionevolmente non rimediabile da parte del debitore.

8. — Il secondo profilo inciso concerne invero l'art. 24 Cost.: ottenuto, da parte del debitore, il distacco della esecutività del titolo dalla sua natura condannatoria (od ingiunzionale), ciò procura l'immediato arresto dell'espropriazione nel frattempo iniziata senza tuttavia che i beni, già pignorati, si trovino in una situazione ragionevolmente diversa da quella propria di beni pignorati con titolo esecutivo non sospeso; è vero che la sospensione dell'esecutività del titolo non permette l'ulteriore compimento degli atti espropriativi ma risalta la circostanza per cui i beni nel frattempo staggiti si situano in una condizione di vincolo singolarmente simile a quelli oggetto di espropriazione con titolo esecutivo inalterato (poiché non rientrano comunque nella disponibilità piena del debitore) ed a quelli oggetto di sequestro conservativo, ancora non convertito in pignoramento (perché conservati, *de jure*, in funzione di una potenziale riespandibilità del titolo ove riacquisisse l'esecutività); ancora, mentre i beni oggetto di sequestro subiscono una limitazione di disponibilità in capo al loro titolare sulla base di una attività provvedimento oramai pienamente improntata al principio del contraddittorio, come evincibile dal sistema del procedimento cautelare uniforme (*ex artt. 669-sexies e 669-terdecies c.p.c.*) e dalla manipolazione additiva residua *ex art. 669-quaterdecies* per i procedimenti cautelari speciali, non è così per il pignoramento iniziato sulla base di titolo esecutivo poi sospeso *ab externo* rispetto all'espropriazione; può cioè accadere che un titolo esecutivo di formazione monitoria (dunque privo di interlocuzione processuale originaria, preventiva o necessaria) sia privato della esecutività per effetto di una rimediazione dei suoi presupposti, fase processuale di necessaria formazione in contraddittorio (così per il decreto ingiuntivo l'art. 649 c.p.c.) e pur tuttavia si avrebbe sopravvivenza dell'espropriazione, quanto meno con riguardo alla permanenza del vincolo sui beni nel frattempo staggiti; dunque una vicenda processuale più accentuatamente dialettica invero maturata sino alla definizione sospensiva del titolo esecutivo mostrerebbe di non reagire se non debolmente sullo *status* dei beni nel frattempo ed in origine staggiti per effetto di un provvedimento giudiziale pronunciato senza contraddittorio ma attualmente delibato con prognosi cui non è estraneo un giudizio di possibile rimozione del titolo stesso (sentenza di primo grado sull'opposizione al d.i.); lo stesso effetto impropriamente cautelare sarebbe implicato dal permanere dell'espropriazione, pur non suscettibile di prosecuzione con atti esecutivi diversi da quelli meramente conservativi, anche se tale esigenza di mantenimento dei beni a garanzia della prospettata pretesa del creditore già pignorante non è più sorretta dall'attualità del titolo esecutivo (la sua sospensione non potrebbe dare inizio, *ex se*, ad un processo esecutivo autonomo) ovvero da altro provvedimento tipicamente anticipatorio; la violazione dell'art. 24 della Costituzione sembra a questo giudice evidente, in ogni caso, ove l'art. 623 c.p.c. direttamente ovvero, come nella vicenda di causa, l'art. 649 c.p.c. (o il combinato disposto delle due norme), non contemplano un'efficacia del potere sospensivo, già proprio dell'ordinanza non impugnabile, diretta ad incidere anche retroattivamente sull'esecuzione nel frattempo eventualmente (e casualmente) iniziata, rimuovendone gli effetti *ex tunc*; ciò sarebbe attuabile in via diretta ovvero mediante una previsione, parimenti ora non prevista, di una causa di estinzione del processo; la tutela difensiva così accordata all'esecutato appare priva di strumentazione idonea a modificare la sorte di blocco dei beni causato dal pignoramento, secondo una

gradazione di incompletezza palese rispetto al debitore sequestrato che, invece, ottenendo la revoca della misura cautelare può da subito sottrarre i beni prima vincolati alla condizione deteriore sui medesimi instaurata.

9. — Un diverso, più costituzionalmente corretto, assetto di compatibilità fra la rimozione *ab origine* degli effetti del pignoramento e la legittimità degli atti espropriativi nel frattempo invece adottati sembra invece, allo stato, sostituito dagli stretti confini degli istituti risarcitori, dunque indirettamente e dilatoriamente funzionale a rimuovere *ex post* eventuali pregiudizi connessi ad un cattivo uso della forza esecutiva del titolo piuttosto che a ripristinare da subito una condizione giuridica di *status* dei beni omogenea all'assenza, nel frattempo sopravvenuta, di esecutività del titolo per effetto del cui azionamento i beni stessi erano stati sottoposti a vincolo; tale previsione, solo indiretta ed eventuale, evidenzia non solo un vuoto di tutela ma, ai fini del presente provvedimento, un'ingiustificata conseguenza di una disciplina normativa che, non prevedendo l'efficacia retroattiva della caducazione esterna del titolo esecutivo, parifica, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la «sospensione» dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo alla «sospensione del processo esecutivo», la prima decisa al di fuori e prescindendo dall'espropriazione (che può essere iniziata o meno), la seconda dall'interno dell'esecuzione, cioè dal giudice di essa; in altri termini sembra a questo g.e. che, permanendo gli effetti di vincolo sui beni pignorati e nonostante la venuta meno posteriore al pignoramento della efficacia esecutiva del titolo, il debitore possa solo dolersi, agendo in responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c., della eventuale mancanza di «normale prudenza» nell'iniziativa esecutiva del creditore procedente; tale rimedio appare però del tutto inconferente, perché eventuale e nemmeno automaticamente coincidente con la definitiva ablazione del titolo già esecutivo, rispetto ad un'esigenza assai più prossima alla rimozione dell'espropriazione che, invero, l'art. 623 c.p.c. prevede nei termini omissivi oggetto di censura.

10. — La questione appare, come premesso, altresì rilevante ritenendo il g.e. che il difetto di una tipologia dell'ordinanza di estinzione aperta alla ricognizione di specie non normativamente nominate imponga l'applicazione del solo art. 623 c.p.c. e, con esso, il riconoscimento che, allo stato, questo giudice non potrebbe, anche in via definitiva, che adottare un'ordinanza meramente ricognitiva della avvenuta sospensione esterna della esecutività del titolo, con efficacia però *ex nunc* sul processo nel frattempo iniziato; tale conseguenza provvedimentoale, per i motivi già esposti, è ritenuta altresì non manifestamente priva di dubbi circa la sua correttezza costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 649, 630, 623 c.p.c., l. legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale, di cui in motivazione, relativa agli artt. 649, 630, 623 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tali norme non prevedono in caso di sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito altresì una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia sin dal suo inizio del pignoramento connesso al processo di esecuzione forzata nel frattempo promosso da un creditore, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia con urgenza notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice *ex art.* 36 disp. att. c.p.c.) e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della IV sezione civile del tribunale il 17 marzo 2000.

Bologna, addì 17 marzo 2000.

Il giudice dell'esecuzione mobiliare: FERRO

N. 262

Ordinanza emessa il 20 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cassese Vincenzo

Processo penale - Udiienza preliminare - Modificazione dell'imputazione - Inserimento nel verbale di udienza della contestazione modificata e notificazioni del verbale per estratto all'imputato contumace - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di modifica dell'imputazione nell'udienza dibattimentale (art. 520 cod. proc. pen.) - Irragionevolezza - Lesione del principio dell'effettività del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 423.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale sopra emarginato, a carico di Cassese Vincenzo, nato il 30 marzo 1979 a Maddaloni (CE), residente in Acerra (NA), via P. Grazioso n. 5, contumace, ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87);

Con atto in data 5 giugno 1999 il pubblico ministero ha presentato richiesta di rinvio a giudizio a carico di Cassese Vincenzo per i reati di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perché, dimesso dall'O.M. di Caserta il 22 settembre 1998, non faceva rientro al Corpo senza giusto motivo sotto tale data rimanendo arbitrariamente assente nei cinque giorni successivi, e fino al 22 ottobre 1998, data sotto la quale lo stesso si presentava al d.m. di Napoli; e di allontanamento illecito continuato (artt. 47 n. 2 e 147 c.p.m.p.) perché, sottoposto a visita medica dal d.s.s. del d.m. di Napoli rispettivamente il 16 settembre 1998 ed il 9 ottobre 1998, veniva avviato all'o.m. di Caserta ove lo stesso si presentava rispettivamente il 18 settembre 1998 e il 13 ottobre 1998.

All'udienza preliminare in data odierna, visto il disposto dell'art. 420-*quater* c.p.p., come modificato dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non essendo il Cassese comparso all'udienza e non ricorrendo le condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter* commi 1 e 2 c.p.p., questo giudice, sentite le parti, ha dichiarato la contumacia dell'imputato.

Nel corso dell'udienza preliminare il pubblico ministero ha proceduto, ai sensi dell'art. 423, comma 1 c.p.p., alla modifica del capo d'imputazione, contestando al Cassese un unico reato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perché, avviato in data 16 settembre 1998 dal distretto militare di Napoli all'Ospedale militare di Caserta, non vi si presentava sotto tale data e nei cinque giorni successivi, rimanendo arbitrariamente assente fino al 22 dicembre 1998, data in cui vi si presentava.

A seguito dell'operata modifica del capo d'imputazione il p.m. ha chiesto la notifica del verbale d'udienza, per estratto, all'imputato contumace, ai sensi dell'art. 520 c.p.p., applicabile per analogia, eccedendo, in caso di diversa interpretazione del disposto normativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 423 c.p.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il verbale d'udienza sia notificato per estratto all'imputato contumace.

La questione sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, anche sotto il diverso profilo, sollevato d'ufficio da questo giudice, di una possibile violazione dell'art. 111 della Carta costituzionale, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Il pubblico ministero ha operato la modifica del capo d'imputazione, risultando il fatto diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio e risultando inoltre dagli atti un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1, lettera *b*) c.p.p. (con riferimento all'assenza intercorsa fra il 22 ottobre 1998 e il 22 dicembre 1998), ed ha domandato che la contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Non appare peraltro in alcun modo possibile un'applicazione analogica del disposto dell'art. 520 c.p.p. alla fase dell'udienza preliminare.

La lettera dell'art. 423 c.p.p. è del tutto chiara sul punto, ove specifica che «se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione», ed è indubitabilmente applicabile anche nei casi di contumacia dell'imputato.

La novella legislativa del 16 dicembre 1999, che ha introdotto la contumacia nell'udienza preliminare ed ha ridisegnato sotto vari aspetti la disciplina prevista dal Titolo IX del Libro V del c.p.p., non ha infatti modificato il disposto dell'art. 423 c.p.p., pertanto nel corso dell'udienza preliminare, a fronte di una modifica del capo d'imputazione, nessuna notifica per estratto del verbale di udienza può essere disposta a favore dell'imputato contumace.

Allo stato della normativa vigente quindi l'istanza del p.m. non può essere accolta da questo giudice, in applicazione dell'art. 423 c.p.p. La rilevanza della questione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta pertanto sussistente.

La sollevata questione di costituzionalità appare inoltre non manifestamente infondata.

La riforma operata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto, per la fase dell'udienza preliminare, una disciplina della contumacia sotto ogni altro verso del tutto assimilabile a quella propria della fase dibattimentale. Anzi l'art. 484, comma 2-bis c.p.p., nella sua attuale formulazione, dispone l'applicazione alla fase dibattimentale, in quanto compatibili, delle disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.

Non risulta quindi giustificabile la diversità di trattamento, previsto rispettivamente dagli artt. 423 e 520 c.p.p., in punto conoscibilità della modifica dell'imputazione loro ascritta, fra imputati soggetti a tale modifica nell'udienza preliminare e imputati soggetti alla stessa modifica nell'udienza dibattimentale.

La considerazione che la richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 446 c.p.p., non è più presentabile dopo la formulazione delle conclusioni in udienza preliminare, rende d'altro canto oggi ancor più rilevante la conoscibilità per l'imputato contumace della modifica del capo d'imputazione intercorsa in udienza preliminare.

Può aggiungersi che, a fronte dell'attuale disposto dell'art. 423 c.p.p., l'istituto stesso della contumacia nell'udienza preliminare finisce con il risultare in larga misura irragionevolmente privo di sostanziale rilievo ed in pratica coincidente con l'istituto dell'assenza all'udienza preliminare previsto dalla disciplina previgente.

Emerge quindi una passibile violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

L'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, prevede inoltre che «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità», «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

L'art. 423 c.p.p., non prevedendo che sia notificata all'imputato contumace la modifica del capo d'imputazione, pare violare l'art. 111 della Costituzione, non assicurando un effettivo contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, una tempestiva informazione dell'imputato sull'accusa effettivamente contestatagli, e soprattutto le condizioni necessarie all'imputato per preparare la propria difesa, ad esempio scegliendo la via di un'istanza di applicazione della pena in ordine alla modificata imputazione.

La scelta di non presenziare all'udienza a suo carico non può implicare in capo all'imputato una preventiva rinuncia, di fatto, alla piena applicabilità di tali principi in relazione ad un'imputazione modificata, e quindi diversa da quella a lui nota, anche se eventualmente prevedibile sulla base degli atti in causa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace;

Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Padova, il 20 gennaio 2000.

Il giudice per l'udienza preliminare: RIVELLO

N. 263

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bertoni Roberto

Processo penale - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale - Reato di peculato militare - Attribuzione al tribunale militare in composizione collegiale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di peculato comune.

- Cod. proc. pen., art. 33-*bis*, comma 1, lett. *b*), sostituito dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*bis* comma 1, lett. *b*) c.p.p., così come sostituito dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove non prevede che sia attribuita al tribunale Militare in composizione collegiale il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.;

OSSERVA

A termine dell'udienza preliminare, le Parti, in sede di discussione, così come risulta dal verbale di udienza camerale, concludevano come segue: il pubblico ministero chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio avanti il tribunale militare di Padova, riconosciuta la sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del delitto contestato, e avendo dei dubbi circa l'organo giudiziario, se monocratico o collegiale, cui dovrebbe essere attribuita la conoscenza della causa penale, sollecitava questo giudice a verificare la costituzionalità, in riferimento al parametro costituzionale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, dell'art. 33-*bis*, comma 1, lett. *b*) c.p.p., così come modificato di recente dalla legge n. 479/1999, laddove prevede che sia attribuita al tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, il delitto di peculato comune (art. 314 c.p.) nonché, altri delitti di cui al capo 1° del titolo II del libro II del codice penale, e non il delitto «parallelo» o «speculare» di cui all'art. 215, c.p.m.p., contestato in imputazione.

La difesa, invece, chiedeva proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto.

Questo giudice, esaminati gli atti, sentite le Parti, non può non riconoscere la necessità di deliberare con decreto il rinvio a giudizio dell'imputato per il delitto di peculato militare contestato dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio del 1° ottobre 1999 (f. 166 atti). Non vi sono elementi, nemmeno di insufficienza probatoria, che possano far propendere, in questa fase processuale, per un proscioglimento *ex art.* 425 c.p.p., sia per quanto attiene alla materialità, sia circa la soggettività del delitto di cui all'imputazione.

Non si ritiene nemmeno sussista l'ipotesi residuale di peculato militare d'uso e/o di abuso d'ufficio giacché vi sono circostanziati indizi e prove circa un impossessamento di *res* di cui si aveva il possesso per ragioni d'istituto, e di proprietà dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo superiore di gran lunga al concetto momentaneità d'uso, con depauperamento della stessa amministrazione.

Invero, appaiono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni prospettate dal pubblico ministero circa la costituzionalità del vigente art. 33-*bis*, comma 1, lett. *b*) del c.p.p., cui poc'anzi ci si è successivamente soffermati.

Infatti, presupponendo, come è ovvio dato il vigente principio di complementarità di cui all'art. 261 c.p.m.p., e pur nel silenzio del legislatore ordinario, la vigenza anche per la giurisdizione di merito penale-militare della recente riforma del cd giudice unico di primo grado, comprensivamente quindi, l'estensione alla giurisdizione militare della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale ...), non si rinviene una ragionevole spiegazione circa il fatto che i delitti di cui al capo 10 del titolo II del libro II del codice penale, ed *in primis* quello di peculato (art. 314, c.p.), siano attribuiti alla conoscenza di un collegio, mentre i delitti contro l'amministrazione militare di cui al capo 1° del titolo IV del libro II del codice penale militare di pace, ed *in primis* quello di peculato

militare (art. 215 c.p.m.p.), siano attribuiti alla conoscibilità di un giudice monocratico essendo puniti tutti con la pena della reclusione (e non reclusione militare) non superiore nel massimo a dieci anni (ved. art. 33-*bis*, comma 2 c.p.p.).

Merita dire che, stante il principio di complementarità di cui all'art. 261 c.p.m.p. («Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti i tribunali militari, sostituiti al tribunale e al procuratore della repubblica, rispettivamente il tribunale militare e il procuratore militare della repubblica»), è stato possibile introdurre presso gli organi della giustizia militare di merito il nuovo codice di procedura penale. Anche allora, circa dieci anni orsono, il legislatore ordinario fu totalmente inerte in tema di adeguamento e raccordo del nuovo rito con la procedura penale militare. Ma, per effetto degli artt. 261, c.p.m.c., 1 c.p.p., 207 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 fu possibile, in via interpretativa, richiamare integralmente il nuovo rito comune con tutti gli istituti e disposizioni nella procedura penale militare.

E, laddove era problematico un adeguamento automatico interpretativo e, laddove erano rimaste delle diversità di istituti, vi è stato soprattutto l'intervento della Corte costituzionale; sulla scia della legge di riforma della giustizia militare (legge n. 180/1981) che ha comportato una rivoluzione copernicana nel settore.

Le modifiche intervenute con riguardo al processo penale militare sono state poche ma, tutte significative: in ordine al tema concernente la applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati militari le pene militari (Corte cost. n. 284/1995); in tema di misure cautelari non sono stati espressi dubbi sulla applicabilità integrale delle norme del codice di procedura penale comune piuttosto che sulle disposizioni speciali di cui agli artt. 313 ss c.p.m.p. sia dal giudice di legittimità (Cass. 22 marzo 1991, Pagliarini) sia della stessa Corte costituzionale che ha ritenuto l'equivalenza in proposito fra reclusione e reclusione militare.

È stata poi dichiarata la incostituzionalità dei pochi istituti differenti fra rito militare e rito comune: sent. 26 ottobre 1989 n. 429 sull'art. 308 c.p.m.p. (arresto in flagranza); sent. 9 ottobre 1990 n. 469 sull'art. 377 c.p.m.p. (reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia); sent. 23 maggio 1990 n. 274 sull'art. 402 c.p.m.p. (in tema di differimento dell'esecuzione della pena); sent. 6 luglio 1994 n. 301 sull'art. 365 c.p.m.p.; sent. 22 febbraio 1996 n. 60 sull'art. 270 c.p.m.p. (in tema di divieto di costituzione della parte civile).

Non vi sono più norme vigenti che contengano significative deroghe alla procedura penale comune.

La Corte costituzionale ha più volte ribadito che con il nuovo codice di procedura penale erano andati scemando i fondamenti normativi che deponavano ancora per una asserita disparità di trattamento fra imputati e persone offese militari e imputati e persone offese non alle armi. Così riaffermandosi «il principio in forza del quale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, viene superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini militari oppure no, di guisa che il diritto penale militare di pace, non solo non può ritenersi avulso dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri» (ved. sentenza n. 60 del 22 febbraio 1996).

Detto ciò, e ribadito che anche in punto di *ratio* non vi sono assolutamente ragioni ostative affinché la riforma del cd giudice unico di primo grado non possa essere adottata per i giudici di merito militari, dato che, fra l'altro, è comune a tutto il comparto giustizia l'interesse ad una più celere definizione dei procedimenti penali nell'interesse dello Stato e dello stesso imputato e, l'interesse affinché quest'ultimo goda di ulteriori garanzie per esercitare i propri diritti di difesa (fra l'altro quella della celerità e pronta definizione dei processi è stato sempre il «cavallo di battaglia» di coloro che in dottrina sostenevano e sostengono la necessità dei tribunali militari), merita evidenziare che quanto illustrato dal pubblico ministero è normativamente fondato.

Premesso infatti, che solo i delitti militari, così come quelli comuni, puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale mentre, il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti i casi non previsti dall'art. 33-*bis* c.p.p. o da altre disposizioni di legge (art. 33-*bis*, comma 2, e 33-*ter* c.p.p.), il legislatore ordinario con l'art. 10 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha, però, in deroga previsto che, per esempio, «i delitti previsti dal capo 1° del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335» (il novellato art. 33-*bis*, comma 1, lett. *b*), siano attribuiti al tribunale in composizione collegiale.

Intendendosi, stando ai lavori preparatori, offrire maggiori garanzie agli imputati dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, dovendo provvedere a conoscere gli stessi, pur sanzionati nel massimo con pena non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, un collegio anziché un organo monocratico.

Non si rinviene alcuna ragionevole spiegazione circa il fatto che, per esempio, il delitto di peculato militare (pur sanzionato con la reclusione fino a dieci anni), fattispecie speculare a quella di cui al delitto di cui all'art. 314 c.p., non sia stato inserito dal legislatore ordinario fra i delitti di cui al novellato art. 33-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.

E questo giudice, dovendo deliberare il rinvio a giudizio avanti al tribunale militare di Padova dall'odierno imputato di peculato militare (art. 215 c.p.m.p.), stando alla disciplina di rito vigente, così come novellata dalla legge n. 479/1999, dovrebbe emettere decreto che dispone il giudizio avanti un giudice monocratico, anziché avanti un organo collegiale, così creandosi una irragionevole disparità di trattamento fra imputati a seconda che siano pubblici ufficiali militari o no e, quindi, a seconda che siano imputati di peculato militare anziché di peculato comune. E, quando le due fattispecie criminose sono da sempre state ritenute (dottrina e giurisprudenza di merito e legittimità) «speculari» o «parallele».

Disparità di trattamento che diventa ancor più manifesta qualora si pensi che se l'odierno imputato, comandante di Reparto ed incaricato di funzioni di comando, avesse concorso con pubblico ufficiale non militare in peculato comune si vedrebbe, in ipotesi, giudicare da un tribunale in composizione collegiale anziché monocratica come nel caso di specie.

La stessa Corte costituzionale quando ha avuto modo di pronunciarsi sulle fattispecie penali sopra richiamate ha sempre riconosciuto la sostanziale identità fra le figure delittuose di cui all'art. 314 c.p. con quella di cui all'art. 215 c.p.m.p. (ved. sent. 14 gennaio 1974 n. 4; 9 ottobre 1990 n. 473; 4 dicembre 1991 n. 448).

Così si recita, fra l'altro, nella sentenza n. 4/1974: «I due reati hanno in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato; identica altresì l'azione tipica delle due azioni criminose concretatesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e militare incaricato di funzioni amministrative o di comando)». La stessa Corte costituzionale nemmeno ravvisava ragioni inerenti all'amministrazione militare che potessero indurre a dare alle due fattispecie una valutazione diversa: tant'è che sulla base di tale identità sia si estendeva al peculato militare una particolare amnistia di cui al d.P.R. 283/1970 sia, si espungeva dal testo normativo dell'art. 215 c.p.m.p. la dizione «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri» così riportando a omogeneità le due discipline visto che anche allora, con la legge di riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (legge n. 86/1990), si era creata una disparità di trattamento fra imputati non avendo il legislatore ordinario provveduto ad abolire quale *crimen* la condotta qualificata quale distrazione; e pur avendo però, questi asserito, nei lavori preparatori alla suddetta legge, prima di essersene poi dimenticati, che si sarebbe creata una disparità di trattamento, che non si sarebbe sottratta ad un censura di incostituzionalità, se non si fosse adeguato anche il codice penale militare di pace alla riforma in corso.

Solo l'intervento della Consulta ha impedito il protrarsi nel tempo di situazioni cagionanti irrazionali disparità di trattamento fra imputati in stati di fatto riconducibili a identità di elementi.

E, nonostante il costante invito della Corte costituzionale al legislatore affinché per il futuro si abbiano ad evitare così gravi ed ingiustificate disparità di trattamento, oggi questo giudice deve ulteriormente constatare il cronico e grave disinteresse normativo per l'ordinamento penale militare.

E, con riferimento alla questione di costituzionalità oggi prospettata dal pubblico ministero in sede di conclusioni, e sopra illustrata, si denota un contrasto col principio costituzionale di cui all'art. 3 della Carta, che sottintende i valori di parità di trattamento fra situazioni identiche e omogenee e, di ragionevolezza; valori cui deve sottostare il legislatore.

Infatti, se il peculato comune e quello militare nella forma dell'appropriazione (che è la sola rimasta, dopo la eliminazione — nell'un caso per legge e nell'altro per intervento del giudice delle leggi — del peculato per distrazione), sono figure delittuose identiche e, punite con identica sanzione edittale nel massimo (... fino a dieci anni) e, sempre con la reclusione, allora la mancata previsione, a favore del militare, della conoscibilità del reato da parte del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, a seguito del decreto che dispone il giudizio del giudice dell'udienza preliminare, comporta una irrazionalità nel sistema ed una ingiustificata disparità di trattamento fra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) da un lato, e il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando dall'altro.

Più precisamente, appare irrazionale che il legislatore, nel novellare l'art. 33-bis del c.p.p., con l'art. 10 della legge n. 479/1999, abbia ommesso di inserire al comma 1 lett. b) anche, quantomeno, il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.

Nel caso in esame, all'omogeneizzazione della disciplina non ostano le ragioni che, in occasione della sentenza n. 473 del 1990, hanno precluso l'accoglimento della questione allora sollevata, concernente la mancante introduzione, anche nell'art. 215 c.p.m.p., dell'ipotesi attenuata del peculato d'uso contenuta nel novellato art. 314 c.p.; infatti, la Corte costituzionale nel caso in esame non dovrebbe caducare alcuna norma con creazione di un vuoto di disciplina e conseguente creazione di una situazione più sfavorevole per l'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Sollewa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b), c.p.p., così come sostituito dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove non prevede che sia attribuita al tribunale militare in composizione collegiale il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Padova, addì 13 gennaio 2000.

Il giudice per l'udienza preliminare: ROBERTI

00C0419

N. 264

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Antuono Luigi

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Antuono Luigi, nato il 4 febbraio 1963 a Teano (CE), domiciliato presso il difensore, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 cpv, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Truffa militare pluriaggravata» (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.).

Preliminarmente, questo giudice dell'udienza preliminare, magistrato di Tribunale, ha modo di evidenziare che quale g.i.p.-g.u.p. in servizio al tribunale militare di Torino è stato comandato con provvedimento di supplenza alla celebrazione dell'odierna causa in sostituzione del legittimo giudice, impedito all'esercizio della giurisdizione per sopravvenuto giustificato impedimento personale.

Il provvedimento di conferimento delle funzioni di supplente all'odierno giudice è in atti ed è di ieri.

Risulta infatti, che il Presidente della Corte militare di appello di Roma applicava l'odierno estensore per l'odierna udienza preliminare ed eventuale prosieguo. Non si è in grado di conoscere le ragioni per cui il Presidente della Corte militare d'appello provvedeva, con atto amministrativo, a nominare quale supplente un giudice in servizio a Torino, anziché, altri colleghi giudicanti in servizio negli uffici giudiziari militari di Padova, Verona (sede anche di sezione distaccata di Corte militare d'appello) più vicini territorialmente.

Non si è in grado nemmeno di sapere perché si sia preferito l'odierno estensore anziché altri giudicanti di Torino liberi dal servizio perché non impegnati in udienze.

Il provvedimento di supplenza in atti è immotivato e, pertanto, non si è in grado di conoscere i criteri logici seguiti dal Presidente della Corte militare d'appello.

Siffatto provvedimento discrezionale avrebbe dovuto quantomeno essere motivato e, soprattutto, quando, come nel caso delle adozioni di atti di supplenza e/o applicazione in sede di uffici giudiziari militari, mai si sono seguiti criteri obiettivi e predeterminati fondatisi, per esempio, su tabelle automatiche infradistrettuali.

Queste modalità seguite nell'adottare il provvedimento di supplenza non recante alcuna motivazione, in difetto anche della rappresentazione di qualsivoglia criterio logico seguito, non possono essere sfuggite nemmeno alle parti processuali, compreso l'imputato che, fra l'altro, ben può avere rimembrato *in foro interni* prassi, anche recenti, in voga nella magistratura ordinaria quando le applicazioni e le supplenze di magistrati disposte al di fuori di criteri automatici ed oggettivi avevano avuto anche lo scopo, come riconosciuto dalla dottrina, di inviare un dato giudice per una data causa, con conseguente uso distorto del potere giudiziario in spregio dei supremi principi, anche costituzionali, di imparzialità ed indipendenza.

Ben l'imputato, dal suo punto di vista, può avere pensato, essendo notorio che presso gli uffici giudiziari ordinari sono obbligatorie delle tabelle oggettive e predeterminate a livello infradistrettuale per l'adozione dei provvedimenti di supplenza dei magistrati, che nel suo caso non si sia voluto evitare che la designazione della persona dei magistrati venga rimessa a fattore puramente discrezionale e, proprio, quando dall'inizio degli anni '70 il consiglio superiore della magistratura aveva emesso varie delibere raccomandando l'adozione di criteri oggettivi, automatici, predeterminati circa l'assegnazione degli affari giudiziari.

Si ha modo di rilevare che con l'articolo 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133 il legislatore ha nolleato anche gli articoli 7-bis e 97 dell'ordinamento giudiziario ordinario prescrivendo come obbligatorie le tabelle infradistrettuali oggettive e predeterminate alla causa per l'adozione da parte del Presidente della corte d'appello dei provvedimenti di supplenza e/o applicazione.

Si ha modo di ritenere che non essendosi fatto luogo nell'odierna causa a siffatta procedura, giacché come detto il provvedimento di conferimento di supplenza del Presidente Corte militare di appello a favore dell'odierno giudice dell'udienza preliminare assume i connotati di atto altamente discrezionale, per di più immotivato, si sia reso irricognoscibile il giudice naturale precostituito per legge con ciò violando la norma costituzionale di cui all'articolo 25, primo comma Cost.

In particolare, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 33, comma 2 c.p.p., in relazione ai parametri di cui agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione dovendosi dedurre la violazione dei principi del «giudice naturale precostituito per legge» e della parità di trattamento, sussistendo in realtà due diverse modalità, l'una discrezionale ed immotivata, l'altra predeterminata e tabellare, di individuazione del giudice componente il collegio e, quindi, del giudice naturale, a seconda che la supplenza venga adottata negli uffici giudiziari militari oppure ordinari.

Il legislatore nel novellare con la legge n. 133/1998 gli articoli 7-bis e 97 dell'ordinamento giudiziario comune, con l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, prevedendo l'introduzione di tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, che ricomprendano tutti i magistrati ad eccezione dei capi degli uffici, per permettere la successiva ed eventuale adozione dei provvedimenti di supplenza da parte del Presidente della Corte d'appello, ha inteso riferirsi inspiegabilmente ai solo uffici giudiziari ordinari.

In tutta la normativa si fa riferimento ad organi estranei alla giustizia militare, Consiglio superiore della magistratura, Ministro di grazia e giustizia, organi cui sono delegate competenze apposite nell'individuazione ed approvazione delle tabelle infradistrettuali.

Già la circostanza che ad un anno e mezzo di distanza il Ministro della difesa ed il Consiglio della magistratura militare non si siano attivati a dare esecuzione al disposto normativo per quanto attiene all'organizzazione giudiziaria militare fa comprendere come non possa imputarsi al presidente della Corte militare d'appello una inosservanza della novella e dei principi costituzionali di imparzialità ed indipendenza sottesi alla stessa. Dato il tenore letterale della fonte normativa non si rinviene quindi una irregolarità formale nel provvedimento di supplenza oggetto dell'eccezione.

Dalle precedenti considerazioni consegue però e lo si ripete, che sia non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 33, secondo comma c.p.p. in relazione agli artt. 1, cpv legge n. 180/1981, 7-bis e 97, 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge n. 133/1988 (ordinamento giudiziario comune), r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), e laddove non prescrivendo un regime tabellare predeterminato al *thema decidendum* come regola automatica per l'adozione dei provvedimenti di supplenza dei giudici da parte del presidente della Corte militare d'appello, così come vigenti per i magistrati ordinari, permettono non possano considerarsi attinenti alle capacità del giudice le disposizioni di assegnazione di giudici quali supplenti nei collegi giudicanti o negli organi monocratici mediante atti altamente discrezionali ed immotivati.

La disposizione di cui all'art. 33, comma 2 c.p.p., stabilisce infatti, che non si considerano attinenti alle capacità del giudice anche le disposizioni sull'assegnazione del giudice agli uffici giudiziari e sulla formazione dei collegi.

Tale norma consente, come è successo nel caso di specie, l'applicazione di criteri discrezionali e immotivati di assegnazione di giudici per comporre i collegi giudicanti o gli uffici giudiziari in caso di incompatibilità dei magistrati originariamente preposti, senza che operi la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, prevista per l'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessari per costituire i collegi (artt. 178, primo comma, lett. a) 179 c.p.p.).

La norma di cui all'art. 1, cpv legge n. 180/1981 che prescrive che lo stato giuridico e le garanzie di indipendenza dei magistrati militari siano regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari è norma di principio che data la sua valenza generale mal si attaglia all'odierna problematica e non ha impedito che il legislatore con la legge del 4 maggio 1988, n. 133 tralasciasse, come consueto, di incidere nell'ordinamento giudiziario militare.

Il r.d. n. 1022/1941 (ordinamento giudiziario militare) nelle parti ancora in vigore, perché non abrogate dalla legge di riforma n. 180/1981, nulla riferisce circa i criteri per l'adozione da parte del Presidente della corte militare d'appello dei provvedimenti di supplenza e applicazione dei giudici lasciando così di fatto l'arbitrio nella scelta dei criteri da adottare, stante anche il diretto riferimento alla sola magistratura ordinaria del già citato regime tabellare infradistrettuale di cui articolo 6 della legge n. 133/1998.

Tutto ciò viola le norme di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 3 della Costituzione cui sono sottesi i principi di uguaglianza e ragionevolezza: sussiste una ingiustificata disparità di trattamento relativamente alla disciplina delle adozioni dei provvedimenti di supplenza e applicazioni dei giudici da parte del Presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di magistratura militare oppure ordinari, quando lo stato giuridico e garanzie di indipendenza delle due magistrature è identico e, quando, soprattutto, è lo stesso codice penale di rito ad applicarsi stante il principio di completezza di cui all'art. 261 c.p.m.p.

Come già detto per la sola magistratura ordinaria trova applicazione *ex art. 6* legge n. 133/1998 il regime tabellare infradistrettuale per le adozioni dei provvedimenti di applicazione e supplenza dei giudici; in quella militare, come è successo nel caso di esame, è costante adottare provvedimenti di supplenza discrezionali, senza alcun criterio oggettivo ed automatico e, per di più, privi di motivazione.

Trattandosi di due organizzazioni giudiziarie aventi lo stesso settore giurisdizionale penalistico come campo d'azione ed essendo comuni agli interessi «ad un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari» (ved. art. 6 legge n. 133/1998) ed alla continuità e prontezza della funzione giurisdizionale, è irragionevole che il legislatore non abbia disposto un regime tabellare automatico anche per l'adozione dei provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati militari negli uffici giudicanti e/o requiranti militari.

È irragionevole e priva di qualsiasi giustificazione l'attuale situazione che permette che negli uffici giudiziari militari si possano designare magistrati supplenti sulla base di fattore puramente discrezionale e, come è successo nel caso che ci occupa, determinando un giudice nemmeno della più vicina sede giudiziaria che rispetto a Padova è quella di Verona. Perdipiù, con nemmeno 24 ore di preavviso.

Con riferimento al principio di cui all'art. 25, primo comma della Costituzione per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»:

l'articolo 25, primo comma della Costituzione, stabilendo, fra i diritti dei cittadini, che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni possibilità di arbitrio.

Sottesa alla suddetta norma costituzionale vi è una nozione «formale» che stabilisce una riserva assoluta di legge nella individuazione e modificazione del giudice.

L'attuale situazione normativa sopra delineata ha indebitamente demandato ad autorità giurisdizionale (Presidente corte militare d'appello) il compito di incidere con atto amministrativo discrezionale ed immotivato su materia riservata.

Il disposto costituzionale non permette ciò anche perché ne deriva che gli atti cui viene interdetto ogni intervento sulla materia riservata che non si concreti in una mera esecuzione del precetto legislativo sono tutti quelli che nella gerarchia delle fonti del diritto occupano una posizione subordinata rispetto alla legge ordinaria.

Nella materia *de quo* non possono intervenire né regolamenti, né atti singolari a carattere discrezionale come nel caso che ci occupa.

La determinazione del giudice competente deve risultare necessariamente da un accertamento obiettivo che la singola causa presenta caratteristiche di fatto corrispondenti ad un modello astratto e generalmente previsto dalla legge.

E la riserva assoluta di legge involge non solo le norme attributive di competenza ma, anche la scelta del giudice e la sua eventuale modifica.

Per di più, come la migliore dottrina ha detto da anni, per giudice naturale deve intendersi anche il magistrato - persona fisica e, ciò, pena la dismissione del fine perseguito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.

La funzione del precetto è quella di impedire che un affare giudiziario possa essere sottoposto alla decisione di un giudice diverso da quello che risulta dall'applicazione automatica di criteri tabellari precostituiti, al fine di ottenere un esito dalla causa almeno ipoteticamente diverso da quello che si sarebbe avuto attraverso l'opera del giudice naturale.

È ovvio che tale intendimento può essere evitato anche modificando il collegio oppure, scegliendo un dato giudice al posto di un altro quale supplente e tramite atti discrezionali immotivati (e, perciò sottratti anche al controllo ed alla verifica delle parti processuali) presi da autorità, pur giurisdizionali, *ex post* rispetto alla regudicanda.

Sembra evidente che se il principio del giudice naturale deve assolvere questa funzione di garanzia di indipendenza ed imparzialità dell'attività giurisdizionale esso, non può non riguardare anche il giudice inteso come persona fisica destinato a «costituire» l'organo giudiziario.

Le norme dell'ordinamento giudiziario comune prevedono, come già detto, dei criteri oggettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari agli organi giudiziari, alle relative sezioni e, con la legge n. 133/1988 anche per l'adozione dei provvedimenti di supplenza ed applicazione di giudici nei collegi giudicanti o negli organi giurisdizionali monocratici.

Tutto ciò difetta nell'ordinamento giudiziario militare di pace pur essendo vigente la norma di cui all'art. 1, cpv legge n. 180/1981 che parifica lo stato giuridico e la garanzia di indipendenza fra magistrati ordinari e militari.

Tutto ciò detto, le prospettate questioni di costituzionalità sono altresì rilevanti poiché, in caso di accoglimento, questo giudice, così come è stato nominato a seguito di provvedimento del Presidente della corte militare di appello, dovrebbe riconoscere di non essere il giudice naturale precostituito per legge e conseguentemente emettere ordinanza di declaratoria di nullità *ex art. 178, comma 1, lettera a)* e 179 c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 25 Cost. 23 legge n. 87/1953, 33 c.p.p., 1 legge n. 180/1981, 261 c.p.m.p.;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. legge n. 180/1981, 7-bis e 97 r.d. n. 12/1941, r.d. n. 1022/1941, per violazione degli articoli 3 e 25, primo comma Costituzione, laddove prevede non siano attinenti alla capacità del giudice le norme degli ordinamenti giudiziari comune e militare, nella parte in cui non prescrivono che il Presidente della Corte militare di appello, nel disporre una supplenza dei giudici militari, debba attenersi al disposto dell'art. 6 legge n. 133/1998, sostituito al Consiglio superiore della magistratura militare ed al Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro della difesa;

Dispone, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende, il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 13 gennaio 2000.

Il giudice per l'udienza preliminare: ROBERTI

00C0420

N. 265

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di D'Orsi Pasquale

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di D'Orsi Pasquale, nato il 28 marzo 1955 a Luogosano (AV), residente a Pordenone in via Goldoni n. 12, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Truffa militare pluriaggravata» (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0421

N. 266

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cuomo Massimiliano

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Cuomo Massimiliano, nato il 16 dicembre 1974 a Cava de' Tirreni (SA), residente a Vico Equense (NA) in via Bonea n. 118, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Mancanza alla chiamata» (art. 151 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0422

N. 267

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bencivenga Corrado

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Bencivenga Corrado, nato il 26 giugno 1978 a Capua (CE), domiciliato presso il difensore, imputato di allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Allontanamento illecito» (art. 147 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0423

N. 268

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Maggiori Sergio

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Maggiori Sergio, nato il 13 giugno 1961 a Pergola (PS), residente a San Donà di Piave (VE) in via F. Bandira n. 4/1, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Truffa militare pluriaggravata» (artt. 234, c.c. 1 e 2 47 n. 2 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0424

N. 269

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di D'Auria Petrosino Michele

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di D'Auria Petrosino Michele, nato il 13 agosto 1978 a Cava de' Tirreni (SA), residente a Pagasi (NA) in via Corallo n. 59, imputato di diserzione (art. 148, n. 2 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Diserzione» (artt. 148, n. 2 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0425

N. 270

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Biase Ersio

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Di Biase Ersio, nato il 24 novembre 1957 a Lanciano (CH), residente a Padova in via Madonna della Salute n. 32, imputato di violenza continuata contro inferiore (art. 81 capoverso c.p.; 195 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Violenza continuata contro inferiore» (artt. 81 capoverso c.p.; 195 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0426

N. 271

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Merola Francesco

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Merola Francesco, nato il 24 giugno 1969 a Caserta, domiciliato presso il difensore, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Truffa militare pluriaggravata» (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0427

N. 272

Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Fabretto Ruggero

Tribunali militari - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema tabellare predeterminato - Omessa previsione - Asserita conseguente impossibilità di considerare attinenti alla capacità del giudice le disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la magistratura ordinaria - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180; r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; r.d. 30 gennaio 1941, artt. 7-bis e 97 (come modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nel procedimento penale a carico di Fabretto Ruggero, nato il 30 agosto 1964 a Cuneo, domiciliato presso il difensore, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.);

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981, 7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 così come novellati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, primo comma della Costituzione.

O S S E R V A

In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale a carico dell'imputato in rubrica accusato del delitto di «Truffa militare pluriaggravata» (artt. 234, c.c. 1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 264/2000).

00C0428

N. 273

Ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco nel procedimento civile vertente tra De Prisco Alfonso e servizio riscossione tributi della provincia di Napoli ed altro

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa del contribuente - Opposizione da parte di terzo estraneo al nucleo familiare - Improponibilità, nel caso in cui i beni pignorati abbiano formato oggetto di precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore - Irragionevole discriminazione rispetto ai familiari di quest'ultimo (ai quali, nello stesso caso, l'opposizione sarebbe consentita) - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con la garanzia della proprietà privata.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, comma secondo, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva;

Viste le deduzioni di entrambe le parti ed esaminata la documentazione allegata;

Premesso in fatto che:

con ricorso depositato il 27 luglio 1999 De Prisco Alfonso sulla premessa che con avviso di mora notificato il 27 marzo 1999 il servizio riscossione tributi — concessione della provincia di Napoli — gestione Banco

di Napoli S.p.a., in persona del commissario governativo, intimava a Morelli Gennaro il pagamento della somma complessiva di L. 240.426.304, a seguito di accertare irregolarità fiscali da parte di quest'ultimo, titolare di un esercizio di falegnameria sito in Torre del Greco alla via Nazionale e che successivamente si procedeva in data 5 luglio 1999 a pignoramento mobiliare presso la sua abitazione di alcuni beni di proprietà del ricorrente (in quanto acquistati dopo incanto a seguito di pignoramento per debito d'imposta), proponeva opposizione di terzo all'esecuzione;

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il servizio riscossione tributi, impugnando la domanda avanzata da controparte, della quale chiedeva dichiararsi l'improponibilità;

Osservato in diritto che:

la norma impugnata sancisce al comma 2 i casi di improponibilità della domanda e la risoluzione dell'eccezione di illegittimità costituzionale della medesima si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia in esame;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata dal momento che l'art. 52 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 602/1973 non consente al terzo (estraneo al nucleo familiare) legittimo proprietario dei beni, in quanto frutto di una precedente esecuzione esattoriale operata in danno dello stesso debitore, di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., impedimento insussistente, invece, per l'opposizione proposta dai familiari o addirittura dagli affini fino al terzo grado nonché dei coobbligati sensi del comma 2 lettera b) dell'articolo citato;

La predeterminazione dell'impossibilità di difendere il titolo acquisto della proprietà nel caso in cui i beni pignorati hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, ipotesi consentita nel caso dei familiari di cui alla lettera b) del comma 2, prescindendo da ogni valutazione in concreto circa l'entità dell'effettivo pregiudizio, appare in contrasto con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare in contrasto anche con l'art. 24, non consentendo al terzo di far valere in giudizio il suo diritto;

La norma in esame, infine, sembra violare anche la garanzia costituzionale del diritto di proprietà privata imposta dall'art. 42 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 42, Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 comma due lettera a) del d.P.R. n. 602/1973 non consente al terzo (estraneo al nucleo familiare) legittimo proprietario dei beni, in quanto frutto di una precedente esecuzione esattoriale operata in danno dello stesso debitore, di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., impedimento insussistente, invece, per l'opposizione proposta dai familiari o addirittura dagli affini fino al terzo grado nonché dei coobbligati ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. citato;

Sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torre del Greco, addì 29 novembre 1999.

Il giudice: PELUSO

N. 274

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra Amorelli Francesco & C. S.a.s. ed altri e Banco di Napoli S.p.a.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 101/1999 r.g. pendente tra Amorelli Francesco & C. S.a.s., Amorelli Vincenzo, Ruocco Angelina e Trotta Teresa, tutti difesi dall'avv. Ettore Borea di Sapri e domiciliati nella cancelleria del Tribunale come per legge; e il Banco di Napoli S.p.a., sede di Salerno, difeso dall'avv. Ottavio De Hippolytys e presso con lui elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla Via L. Rinaldi n. 8;

In cui, letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14 del 4 febbraio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a favore dell'opposto istituto di credito, per L. 27.945.745, somma corrispondente all'esposizione debitoria alla data del 1° gennaio 1999 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 27/4519 relativo alla Amorelli Francesco & C. S.a.s. e in relazione al quale gli altri opposenti hanno prestato fidejussione.

Tra i motivi dell'opposizione vi è anche quello della illegittimità della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L'opposto istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo che la non contestazione dell'estratto conto bancario periodicamente inviato al cliente, priverrebbe questi della possibilità di contestare il credito e che tale riconoscimento avrebbe effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

In primo luogo va rilevato che la relativa richiesta appare ammissibile, secondo le norme del codice di rito, sebbene formulata all'udienza di comparizione delle parti (art. 180 c.p.c.) perché:

1) l'art. 180 c.p.c. non esaurisce le possibili attività ed i possibili provvedimenti che possono essere eventualmente adottati dal su istanza delle parti;

2) l'art. 648 c.p.c. non indica un limite temporale entro il quale la parte opposta deve proporre l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;

3) si tratta di una pronuncia da adottare «allo stato degli atti», dovendo il giudice verificare che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, senza alcuna necessità di attività istruttoria che potrebbe giustificare l'adozione del provvedimento solo all'esito della udienza di trattazione;

4) in caso contrario occorrerebbe ammettere che tale provvedimento sia adottabile solo dopo l'udienza di trattazione, in contrasto con la ratio del provvedimento in oggetto che tende ad anticipare e non a posticipare gli effetti della decisione sul merito;

5) le ordinanze in materia di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, invece, si collocano nell'ambito di un *sub* procedimento incidentale svincolato dai tempi e dalle fasi del processo ordinario;

6) quanto al convenuto (le cui difese, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 65 dell'8 marzo 1996, ai fini dei provvedimenti che negano o accordano la provvisoria esecuzione, «si presentano ontologicamente complete ed esaustive»), va rimarcato che una cosa è il potere riconosciutogli di formulare difese anche in tempi successivi a quello di redazione dell'atto introduttivo senza incontrare preclusioni al riguardo, altra cosa è ritenere che fino a qual tempo la controparte non possa far valere i suoi diritti interinali.

La questione di costituzionalità che con la presente ordinanza si intende sollevare è, a sua volta, ammissibile anche con riguardo alle funzioni del giudice istruttore, avendo la Corte costituzionale da tempo e anche recentemente (sentenza n. 204 del 1997) ribadito che questi, quale giudice monocratico, è abilitato ad individuare le norme delle quali deve fare applicazione per il giudizio e a valutare se il dubbio di legittimità costituzionale sia concretamente rilevante.

Nella specie l'istituto bancario ha esibito gli estratti periodici di conto corrente e, ritenendo che ai sensi dell'art. 1832 c.c. né il cliente, né il fidejussore possa più contestarli, ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

Le sezioni unite della Corte di cassazione (18 luglio 1994, n. 6707), hanno affermato che l'efficacia probatoria dell'estratto di saldaconto di cui all'art. 102 legge bancaria è limitata al procedimento relativo al ricorso per ingiunzione e non si estende al giudizio di opposizione allo stato passivo, né ad altro procedimento di cognizione, a differenza dell'estratto periodico di conto corrente che l'articolo 1832 c.c. assoggetta ad una particolare disciplina concernente l'impugnabilità ed il valore probatorio.

In aderenza a tale pronuncia, le sentenze delle sezioni semplici della Corte di cassazione hanno affermato che l'approvazione, sia pur tacita, dell'estratto conto, ai sensi del 1° comma dell'art. 1832 c.c., se da un lato non preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti (e, quindi, i titoli contrattuali che sono alla loro base e che rimangono regolati dalle norme generali sui contratti), dall'altro preclude, invece, qualunque altra contestazione e, in particolare, quelle concernenti la conformità delle singole, concrete operazioni sottostanti ai predetti rapporti ed in tal senso, la loro legittimità sostanziale (salva, per effetto del 2° comma del citato art. 1832, l'impugnabilità per errori, omissioni o duplicazioni di carattere meramente formale: Cassazione, sez. I, 15 giugno 1995, n. 6736 e, in senso conforme, Cassazione 29 novembre 1994, n. 10185; 24 maggio 1991, n. 1991; nonché Cassazione, sez. I, 11 marzo 1996, n. 1978 quanto all'ipotesi del fidejussore che adduca la violazione della clausola contrattuale che aveva posto a parametro di riferimento degli interessi ultra legali le condizioni praticate sulla piazza dalle altre aziende di credito).

A fronte della esibizione degli estratti conto da parte dell'istituto bancario, appare ammissibile l'eccezione formulata dagli oppositori, relativa alla invalidità del rapporto obbligatorio per quanto attiene alla clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (qualificata dalla dottrina come ipotesi di condanna con riserva), l'orientamento della giurisprudenza di merito è nel senso che occorre l'esistenza di una prova «adeguata» dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito; tale «adeguatezza» si ha, o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando — pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario — non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (Trib. Roma, 7 agosto 1991, Soc. Centro Servizi Forniture Lav. - Soc. Eurocomp).

La contestazione in radice della validità della stipulazione della clausola della capitalizzazione degli interessi passivi appare fondata ai sensi della giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi in materia (16 marzo 1999, n. 2374 e 30 marzo 1999, n. 3096) e quindi impedirebbe di considerare provato per intero il debito degli oppositori e concedere la provvisoria esecuzione, nemmeno parzialmente (ove lo si ritenga possibile in adesione ad un indirizzo, che sembra divenire prevalente dei giudici di merito: cfr. tribunale Milano, 27 marzo 1991; tribunale Roma 7 agosto 1991 cit.; tribunale Cosenza 23 maggio 1996, Standa - Salumificio Dodaro; Pret. Monza 13 giugno 1996 Cosmov S.n.c. Eurodepur) essendo impossibile distinguere, senza ricorrere ad una consulenza tecnica, individuare la parte di credito depurata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Tuttavia a diversa conclusione dovrebbe giungersi in virtù della applicazione al caso in esame dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 4 agosto 1999, di recente intervenuto sulla materia, norma della cui legittimità costituzionale invece si dubita, dal che deriva che la decisione sulla costituzionalità di questa norma è senz'altro rilevante nel presente giudizio, anche in questa fase.

La norma citata, dettata in materia di modalità di calcolo degli interessi, aggiungendo un altro comma all'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), così dispone:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».

Il terzo comma dell'art. 25 prevede poi che «Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole diventano inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

Non è discutibile che con il terzo comma la norma abbia inciso anche sui rapporti pregressi e tuttora *sub iudice*, sancendo la validità e l'efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti già stipulati e che la giurisprudenza aveva ritenuto nulle.

Il giudice delle leggi ha insegnato che: «il divieto di retroattività della legge — pur costituendo un fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi — non è elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'articolo 25 della Costituzione, relativa alla legge penale. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la reatattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti» (Corte costituzionale, sentenza n. 416/1999 in motivazione).

Con evidente riferimento ai limiti non delle leggi, ma alle leggi, la Corte evidenzia il ruolo primario del limite interno costituito dalla coerenza logica ed ontologica della legge «sospetta» con il sistema costituzionale.

La norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, pare non rispettare né il limite della ragionevolezza, né quello dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, né il diritto di difesa e di azione, né la tutela del credito e del risparmio a fini sociali, finendo per manifestare anche la ricorrenza di un eccesso di potere legislativo.

Sotto il primo profilo va rilevato che la norma «fa salve» (con l'uso della formula sono valide ed efficaci) le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi già maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, clausole che il diritto vivente, costituito dalle sentenze di merito e di legittimità (16 marzo 1999, n. 2374 e 30 marzo 1999, n. 3096), aveva qualificato nulle, ritenendo che esse si rifacessero ad un uso negoziale e non ad un uso normativo, quest'ultimo solo ritenuto dall'art. 1283 c.c. validamente derogante al principio della non producibilità di interessi sugli interessi se non dal momento della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e per un periodo non inferiore a sei mesi.

Diversamente da quanto accaduto in relazione alla legge 17 febbraio 1994, n. 154 (in tema di fidejussione), qui il legislatore non si è limitato a dettare una nuova regola attinente ad un requisito di validità del contratto, già valido secondo la legge del tempo in cui fu stipulato, ma ha «recuperato» nell'ambito della validità e della efficacia contrattuale una pattuizione che tale non era, operando esattamente in senso opposto al caso indicato.

A questo risultato il legislatore è pervenuto non mediante una norma di interpretazione della legge preesistente (con i noti problemi connessi), ma modificando retroattivamente il contenuto dell'art. 1283 c.c., sia pure senza operare formalmente su questa norma, o, se si preferisce, introducendo una nuova norma di diritto sostanziale.

Infatti, per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il principio derogativo all'art. 1283 c.c. è nel senso che «nel contratto di conto corrente (fino alla data indicata come termine ultimo di adeguamento dalla delibera del CIRC) sono valide ed efficaci le clausole di anatocismo, anche per periodo trimestrale, contemporanee alla stipulazione del contratto».

Questa soluzione pare al giudicante del tutto irragionevole perché:

1) modifica il contenuto della norma di cui all'art. 1283 c.c. a favore della parte contrattualmente più forte che opera, attraverso le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, in una situazione di monopolio quanto al contenuto giuridico dei contratti, se è vero, come emerge dalla comune esperienza, che «l'inserimento delle clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito), in conformità con le direttive di categoria (le c.d. norme bancarie uniformi, n.d.r.), insuscettibili di negoziazione (contratto per adesione, n.d.r) la cui sottoscrizione costituisce al tempo steso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari» (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374); tutto ciò significa:

a) convalidare «l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa (art. 6 delle norme bancarie uniformi n.d.r.) introduce tra interessi dovuti alla banca e interessi dovuti al cliente» (Cass. cit.);

b) perpetuare, attraverso il salvataggio in parte de qua delle clausole desunte dalle c.d. norme bancarie uniformi delle imprese bancarie italiane, una condizione di monopolio giuridico che non poteva essere propria nemmeno del preesistente mercato bancario controllato, e che men che meno può esserlo del mercato concorrenziale del credito e del risparmio conseguente al recepimento della direttiva Cee n. 89/646;

2) è in contrasto con il principio della «parità di trattamento» che lo stesso art. 25, comma secondo, stabilisce come regola dei rapporti tra istituti di credito e loro clienti, quanto al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente, così implicitamente riconoscendo per il passato l'esistenza della disparità di trattamento (diversamente non ci sarebbe stato bisogno della nuova norma), ma, di fatto, negando ad essa ogni rilevanza, in palese contraddizione con la premessa, senza una plausibile ragione e senza alcun temperamento degli opposti interessi in gioco;

3) crea una condizione di privilegio del «creditore bancario» rispetto ad ogni altro tipo di creditore che abbia utilizzato il medesimo tipo di clausola;

4) guardando al lato passivo del rapporto, crea una condizione di disparità di trattamento tra il «debitore bancario» rispetto ad ogni altro tipo di debitore che abbia dovuto sottostare ad una clausola identica e che, a differenza del primo, non ha limite alcuno nel chiederne la dichiarazione di nullità;

5) opera in senso opposto alla salvaguardia della parte contrattualmente più debole in contraddizione con tale finalità già attuata, in un tempo recente, dal legislatore nello stesso settore con la legge 17 febbraio 1994, n. 154 (in tema di fidejussione).

Vi è poi lesione del principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica se è vero che le clausole dei contratti già stipulati, rese valide ed efficaci per il passato, non vengono sostituite *ex nunc* dalla nuova regolamentazione, ma sottoposte all'obbligo di adeguamento al disposto della delibera del CIRC a cui è rimessa la determinazione dei tempi e delle modalità dell'adeguamento, quindi con il rinvio ad un tempo che è del tutto incerto e indefinito, trasferendo tali caratteri anche alla durata del rapporto giuridico che ne è regolato ed alle aspettative della parte già di per sé più debole.

Con riguardo al diritto di difesa e di azione (art. 24 della Costituzione), va rilevato che se è vero che una norma giuridica non può essere compresa separandola dal problema al quale ha inteso rispondere (Corte costituzionale, sentenza n. 207/1994), bisogna convenire che la disciplina adottata per le clausole già stipulate non è affatto soddisfacente delle pretese fatte valere sin qui in giudizio dai correntisti, anzi, si oppone integralmente a quelle pretese ed alle decisioni giurisprudenziali ad esse favorevoli, con la conseguenza che il diritto di difesa e di azione, sebbene formalmente rispettato (perché non si è prevista, come pure si è fatto in materia previdenziale, l'estinzione dei giudizi pendenti in parte *de qua*), è stato sostanzialmente svuotato di contenuto, in contrasto con il diritto vivente.

La regolamentazione data alle clausole dei contratti già conclusi (o conclusi fino alla data di adozione della delibera del CIRC) deroga anche al combinato disposto degli artt. 47 e 41 della Costituzione, rinunciando alla funzione di controllo del credito e a quella di indirizzo e coordinamento a fini sociali dell'attività economica.

Nell'ambito dell'inscindibile binomio risparmio-credito, la norma denunciata sembra incoraggiare solo il secondo a discapito del primo: sembra che si consenta la raccolta del risparmio (anche sotto forma di versamenti nel conto corrente) per trasformarlo in uno strumento di utilizzazione (il credito) in cui si prevalgono gli interessi economici del sistema bancario, nella sua accezione di insieme di imprese produttive di reddito, piuttosto che la funzione di sviluppo socio-economico che anche il credito deve assolvere *ex art. 41 Cost.*

Il tutto senza che venga operato alcun bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco e, anzi, a danno della parte contrattualmente più debole, così attuando una finalità che non è conforme all'art. 41 della Costituzione (nel senso che è conforme a tale norma la tutela della parte contrattualmente più debole: Corte costituzionale, sen. n. 54 del 1962 e n. 65 del 1966).

La valutazione complessiva di tutti i suindicati elementi induce anche a ritenere che vi sia, come ulteriore, autonomo vizio funzionale, sebbene sempre sanzionato dal principio di uguaglianza, costituito da un uso distorto della potestà legislativa sino a raggiungere «una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di eccesso di potere e, dunque di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1995).

Insegna il giudice delle leggi (sent. cit.) che la discrezionalità non è correttamente esercitata quando uno o più dei valori che la norma investe appaiono così sviliti da risultare in concreto compromessi ad esclusivo vantaggio di altri.

Nella specie non si può nemmeno eseguire tale confronto se è vero che a fronte degli indicati valori (parità di trattamento tra soggetti in eguali situazioni di fatto o di diritto; difesa della parte contrattualmente più debole; affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, diritto di difesa e di azione, tutela del credito e del risparmio a fini sociali) non si riesce ad identificare «l'altro valore» di rango costituzionale in funzione del quale la norma è stata emanata.

Infine, non sembra che il meccanismo al quale il legislatore ha fatto ricorso sia rispettoso dei principi dettati in materia di formazione delle leggi (artt. 70, 76 e 77 Cost.) i quali attribuiscono la funzione legislativa solo al Parlamento o al Governo su delega del primo e certo non ai comitati interministeriali.

Infatti alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) è stata demandata:

- 1) la determinazione delle modalità di adeguamento delle clausole;
- 2) l'individuazione del termine finale del periodo di «validità ed efficacia» delle clausole stesse.

È noto che l'emanazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) è avvenuta in virtù di legge delega del Parlamento al Governo (art. 25 legge 19 febbraio 1992, n. 142) per cui opera il limite formale di ordine soggettivo in virtù del quale l'unico organo legittimato ad emanare gli atti delegati è il Governo (Presidente del Consiglio e Ministri) e non sono consentite deleghe legislative a favore di singoli Ministri ovvero di organi governativi collegiali distinti dal Consiglio dei Ministri, quali i comitati interministeriali.

Per il principio della tassatività delle competenze tracciate dalla Costituzione, si deve anche escludere che l'esercizio della potestà legislativa delegata al Governo possa essere subdelegata dal Governo ad altri organi dell'esecutivo.

Invece, nel caso in esame, è stata *sub* delegata al CIRC — cui compete l'alta vigilanza in materia di credito e la tutela del risparmio *ex* art. 2 t.u. cit. — non solo la determinazione di criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli stessi e di altri elementi, ma pur sempre incidenti solo sul contenuto economico del rapporto, (art. 116, 3° comma, t.u.), bensì la stessa decisione in ordine al tempo della adozione della delibera e al periodo entro il quale deve avvenire l'adeguamento, che attengono invece ai profili giuridici del rapporto.

In altri termini, la durata temporale delle validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non è stata determinata dal legislatore delegato, ma sarà determinata dal CIRC per effetto di subdelega.

Qui non si tratta di delegare una normativa regolamentare, come previsto dal comma 2 quanto alla introduzione del principio della parità dei diritti in ordine alla liquidazione degli interessi nel contratto di conto corrente bancario, ma di rimettere al suddetto organo la individuazione del termine finale di operatività della norma, al di fuori di qualsiasi predeterminazione, anche di massima (entro e non oltre il ...) del legislatore stesso, con l'ulteriore effetto di consentire la stipulazione di contratti di conto corrente bancario con clausola coeva di anatocismo, persino trimestrale, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 342 del 1999 e fino alla adozione della deliberazione del CIRC.

Non si tratta di una attività di indirizzo e coordinamento che tocca direttamente la sola attività amministrativa, dispiegando effetti solo indiretti e mediati sull'attività legislativa (in tal senso Corte costituzionale sent. n. 474 del 1988, quanto agli effetti sulla legislazione regionale delle direttive del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982), ma della integrazione della legge stessa con l'uso della potestà legislativa e non della discrezionalità tecnica, quest'ultima esercitabile sulla scorta di una direttiva già presente, in tutti i suoi elementi descrittivi, nella legge, che, invece, qui difetta di ogni indicazione di tempo e di metodo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 4 agosto 1999 per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli articoli 3, primo comma; 24, primo e secondo comma; 47, primo comma e 41, terzo comma; 70 e 76 della Costituzione;

Ordina alla Cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio.

Vallo della Lucania, addì 1° dicembre 1999.

Il giudice istruttore: DE LUCA

N. 275

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra Ruocco Giuseppe ed altra e Banca di Credito Cooperativo di Civitella

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 115/1999 r.g. pendente tra Ruocco Giuseppe e Conte Rosalba, difesi dall'avv. Giuseppe Ruocco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vallo della Lucania, strada Garibaldi n. 19; e Banca di Credito Cooperativo di Civitella, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Arena presso il cui studio in Vallo della Lucania, via Stefano Passaro, Parco Margherita, scala D, è elettivamente domiciliata;

In cui, letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 9 del 21 gennaio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a favore dell'opposto istituto di credito, per L. 28.430.934, somma corrispondente all'esposizione debitoria alla data del 1° ottobre 1998 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 979/02 relativo a Ruocco Giuseppe e in relazione al quale la Corte aveva prestato fidejussione.

Tra i motivi dell'opposizione vi è anche quello della illegittimità della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ordine alla quale viene anche spiegata domanda riconvenzionale.

L'opposto istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo che la non contestazione dell'estratto conto bancario periodicamente inviato al cliente, priverrebbe questi della possibilità di contestare il credito e che tale riconoscimento avrebbe effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 274/2000).

00C0431

N. 276

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra Conte Rosalba e Banca di Credito Cooperativo di Civitella

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 116/1999 r.g. pendente tra Conte Rosalba, difesa dall'avv. Giuseppe Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, strada Garibaldi n. 19, e Banca di Credito Cooperativo di Civitella, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Arena presso il cui studio in Vallo della Lucania, via Stefano Passaro, Parco Margherita, scala D, è elettivamente domiciliata;

In cui, letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10 del 21 gennaio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a favore dell'opposto istituto di credito, per L. 5.478.666, somma corrispondente all'esposizione debitoria alla data del 1° ottobre 1998 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 770/02.

Tra i motivi dell'opposizione vi è anche quello della illegittimità della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ordine alla quale viene anche spiegata domanda riconvenzionale.

L'opposto istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo che la non contestazione dell'estratto conto bancario periodicamente inviato al cliente, priverebbe questi della possibilità di contestare il credito e che tale riconoscimento avrebbe effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 274/2000).

00C0432

N. 277

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania
nel procedimento civile vertente tra Amorelli Francesco ed altri e Banco di Napoli S.p.a.*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonché tra crediti «bancari» e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validità ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 102/1999 r.g. pendente tra Amorelli Francesco, Amorelli Vincenzo e Ruocco Angelina, tutti difesi dall'avv. Ettore Borea di Sapri e domiciliati nella cancelleria del tribunale come per legge; e il Banco di Napoli S.p.a., sede di Salerno, difeso dall'avv. Ottavio De Hippolytis e presso con lui elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via L. Rinaldi n. 8;

In cui, letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15 del 4 febbraio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a favore dell'opposto istituto di credito, per L. 27.815.563, somma corrispondente all'esposizione debitoria alla data del 1° gennaio 1999 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 27/1609 relativo ad Amorelli Francesco e in relazione al quale gli altri opposenti hanno prestato fidejussione.

Tra i motivi dell'opposizione vi è anche quello della illegittimità della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L'opposto istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo che la non contestazione dell'estratto conto bancario periodicamente inviato al cliente, priverebbe questi della possibilità di contestare il credito e che tale riconoscimento avrebbe effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 274/2000).

00C0433

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 *

L. 7.500